



Città di Palermo

AREA SERVIZI ALLE IMPRESE
SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE - SPORTELLO UNICO

RUM

Regolamento Unico dei Mercati

Mercati su Aree Pubbliche (A | B | C)

Fiere Mercato, Sagre e Manifestazioni, Mercato dell'Usato

Mercati Generali | Mercati Storici

Mercato degli Agricoltori

Proponente	Assessorato Attività Produttive e Sviluppo Economico
Redattori	Dr. G. C. Galvano, D.ssa L. D'Angelo, Sig. B. Caruso
Ass.re al Ramo	Marco DI MARCO
Data	24/05/2013

SOMMARIO

AREE TEMATICHE

Commercio su Aree Pubbliche	4-22
“Mercati Storici” e “Botteghe Storiche” (promozione e valorizzazione)	23-30
Mercato degli Agricoltori	31-36

ALLEGATI

N.ro 1 – Vie interdette al commercio su aree pubbliche	37
N.ro 2 – Posteggi destinati alle fiere mercato istituite con Determinazioni Sindacali	38-40

**LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVE AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI
PARTE I**

Capo 1	tipologie di commercio su aree pubbliche	
Art.1	finalità e definizioni	4
Art.2	tipologia e regime autorizzatorio	4
Art.3	autorizzazioni di durata inferiore ad un anno	4
Capo 2	autorizzazioni pluriennali e comunicazioni di inizio attività	
Art.4	disponibilità di aree pubbliche	5
Art.5	apparecchi automatici	5
Art.6	richieste nuove Autorizzazioni (tip. A / B / Mercati/Distributori Automatici)	5
Art.7	rilascio dell'autorizzazione comprensiva della concessione della concessione del suolo pubblico (tip. A / B / Mercati/Distributori Automatici)	6
Art.8	commercio in forma itinerante (tipologia C)	7
Art.9	iscrizione alla C.C.I.A.A.	8
Art.10	orari di vendita, festività e deroghe	8
Art.11	subingresso	8
Capo 3	fiere mercato, sagre, mercato dell'usato	
Art.12	requisiti e rilascio delle autorizzazioni	9
Art.13	graduatorie fiere mercato	10
Art.14	mercato dell'usato	10
Art.15	requisiti per la partecipazione al mercato	11
Art.16	modalità di assegnazione dei posteggi e condizioni per lo svolgimento dell'attività all'interno del Mercato dell'USATO	12
Art.17	funzionamento delle fiere mercato	12
Capo 4	autorizzazioni stagionali e temporanee	
Art.18	finalità e limitazioni	13
Art.19	presentazione dei progetti	13
Art.20	rilascio dell'autorizzazione	14

PARTE II
NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Art.21	commissione di mercato	14
Art.22	dislocazione dei posteggi	15
Art.23	riserva di posteggi a favore dei produttori agricoli	15
Art.24	posteggi non occupati	16
Art.25	sostituzione di posteggio	16
Art.26	requisiti igienico sanitari	16
Art.27	Sicurezza e prevenzione incendi	17
	all'interno dei mercati/fiere/manifestazione su aree pubbliche	
Art.28	durata della concessione del posteggio (mercati rionali tip. A)	17
Art.29	tasse comunali e costi	18
Art.30	limitazioni all'utilizzo della concessione dei posteggi	18
Art.31	individuazione delle aree	18
Art.32	spostamento di luogo e data dei mercati	18
Art.33	obblighi degli esercenti	19
Art.34	decadenza e revoca dell'autorizzazione	19
Art.35	conservazione del posteggio	20
Art.36	funzionamento dei mercati e divieti	20
Art.37	vigilanza e controllo	21
Art.38	sanzioni	21
Art.39	norma di rinvio	21
Art.40	relazione tecnica	22
Art.41	riserva dei posteggi	22

PARTE I.
LE FORME DEL COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE E RELATIVE
AUTORIZZAZIONI E COMUNICAZIONI

CAPO I
TIPOLOGIE DI COMMERCIO SU AREE PUBBLICHE

Art. 1
finalità e definizioni

1. Il presente regolamento disciplina il commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, secondo i principi stabiliti dalle leggi regionali n. 18 del 1° marzo 1995, n. 2 dell'8 gennaio 1996, n. 28 del 22 dicembre 1999 e D.Lgs 26 marzo 2010 n 59 e ss.mm.ii..
2. Per commercio su aree pubbliche si intende la vendita di merci al minuto e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuata su aree pubbliche o su aree private delle quali il Comune abbia la disponibilità, attrezzate o no, scoperte o coperte.
3. Per «aree pubbliche» si intendono strade, canali, piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio, ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico.
4. Per «posteggio» si intende la parte di area pubblica o privata di cui il Comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività.

Art. 2
Tipologia e Regime Autorizzatorio

1. Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:
 - a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti per tutta la settimana o comunque per almeno cinque giorni la settimana (mercato giornaliero come definito all'art. 1 c.2 lett. a L.R. 18/95, nel seguito definito "Commercio di Tipologia A");
 - b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana (mercato settimanale come definito all'art. 1 c.2 lett. B L.R. 18/95, nel seguito definito "Commercio di Tipologia B");
 - c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante (commercio ambulante come definito all'art. 1 co.2 lett. c L.R. 18/95, nel seguito definito "Commercio di tipologia C").
2. Ai sensi dell'art. 70 comma 2 D.Lgs 26 marzo 2010 n 59, è previsto il rilascio di un'autorizzazione, da parte dell'amministrazione al soggetto, che intende avviare l'attività di commercio sulle aree pubbliche in forma itinerante, sia nel proprio luogo di residenza, che in qualsiasi altra sede in cui lo stesso voglia espletare l'attività sopra menzionata.

Art. 3
Autorizzazioni di Durata Inferiore ad un Anno

1. Il Comune può rilasciare, nel corso dell'anno solare, autorizzazioni temporanee o stagionali per l'esercizio del commercio su aree pubbliche appositamente individuate.
2. Tali autorizzazioni possono riguardare:
 - fiere mercato, sagre o Mercato dell'Usato;
 - altre attività commerciali temporanee.
3. Per "Fiera Mercato", "Sagra" o "Mercato dell'Usato" si intende l'afflusso nei giorni stabiliti e nelle aree a ciò destinate, di operatori autorizzati ad esercitare l'attività commerciale su aree pubbliche in occasione di particolari ricorrenze, eventi o festività, e sono istituite dal Comune con Determinazione Sindacale. Possono essere istituite delle Fiere-Mercato, Sagre o Mercato dell'Usato anche in occasione di festività locali o circostanze analoghe.
4. Altre attività commerciali temporanee possono essere autorizzate a seguito di presentazione di appositi progetti predisposti da soggetti organizzatori pubblici e privati. Si definiscono stagionali le autorizzazioni di durata non inferiore a 60 giorni e non superiore a 180 giorni, mentre le autorizzazioni temporanee hanno durata non superiore a 59 giorni nell'anno solare.
5. Per ciascuno dei mercati potrà essere eventualmente stabilita una quota a titolo di contributo per i servizi accessori effettivamente resi dal Comune (quali acqua, servizi igienici, servizi di primo soccorso,

Rete WiFi, etc...).

CAPO II

AUTORIZZAZIONI PLURIENNALI E COMUNICAZIONI DI INIZIO ATTIVITÀ

Art. 4

Disponibilità di Aree Pubbliche

- La disponibilità delle aree si ha nei seguenti casi:
- per il commercio di tipologia A (inclusi Distributori Automatici):
 - nei casi in cui il posteggio risulti esistente alla data di entrata in vigore della L.R. 18/95;
 - disponibilità risultanti da apposito Piano delle Aree Pubbliche di tipologia A approvato con Deliberazione del Consiglio Comunale;
 - cessazioni di attività;
 - revoche e decadenze di autorizzazioni;
- per il commercio di tipologia B:
 - nei casi in cui il posteggio risulti esistente alla data di entrata in vigore della L.R. 18/95;
 - individuazione di nuove aree da parte dell'Organo Consiliare, anche in forma di ampliamento di aree di mercato esistenti;
 - cessazioni di attività;
 - revoche e decadenze di autorizzazioni.

Art. 5

Apparecchi Automatici

1. Gli apparecchi automatici, (regolamentati dagli artt. 17 del D.Lgs 31 marzo 1998 n. 114 , art. 18 L.R. n° 28 del 22 dicembre 1999 e art. 67 del D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59), installati sulle aree pubbliche, debbono osservare le norme sul commercio con occupazione di suolo pubblico, pertanto per l'installazione di tali apparecchi occorre presentare al SUAP, così come previsto dalla L.R. n°18 del 1 marzo 1995 e ss.ii.mm. apposita istanza.
2. L'installazione di apparecchi automatici del Settore non Alimentare è soggetta al possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 comma 1,2,3,4 D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 ed alle medesime disposizioni previste per il commercio su suolo pubblico, (L.R. n°18 del 1 marzo 1995 e ss.ii.mm.).
3. Per quanto riguarda l'installazione di apparecchi automatici del Settore Alimentare, oltre a quanto precedentemente detto, tale attività è soggetta al possesso dei requisiti professionali di cui art. 71 comma 5 D.Lgs 26 marzo 2010 n 59 e alla presentazione della S.C.I.A. sanitaria (previsto dal Regolamento 852/2004/CE).

Art. 6

Richieste nuove Autorizzazioni (tip. A / B / Mercati/Distributori Automatici)

1. Le nuove autorizzazioni o/e posteggi resi disponibili (tipologie A/B/**Distributori Automatici**) saranno assegnate annualmente tramite bando pubblico.
2. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere inviata, in carta legale, correlata dai relativi diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria del SUAP (DPR 160/2010), all'ufficio competente dell'amministrazione comunale (SUAP), ai sensi della L.R. 18/95 e ss.mm.ii., della L.R. 28/99 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii., in modalità telematica (DPR. 160/2010) all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) suapfacile@cert.comune.palermo.it, oppure utilizzando SuapOnLine, unitamente alla copia di un proprio documento di identità; il richiedente extracomunitario dovrà dichiarare gli estremi del permesso di soggiorno ai sensi D.P.R. n. 445/2000.
3. L'autorizzazione viene rilasciata a persone fisiche, a società di persone, a società di capitali regolarmente costituite o cooperative ai sensi dell'art. 70 comma 1 D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59.
4. Nella domanda di partecipazione al bando, il richiedente (persona fisica o legale rappresentante) deve dichiarare:
 - a) nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico; Permesso di Soggiorno (per persone extracomunitarie) ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese;

- b) dichiarazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscale.- [DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva); nei casi in cui il Durc non sia tecnicamente rilasciabile, (quando manca l'ausilio di coadiutori familiari e/o dipendenti), l'interessato può presentare dichiarazione attestante la "**regolarità della posizione contributiva**" così come attestata dall'INPS];
 - c) nel caso di soggetti che richiedono una nuova autorizzazione senza avere già in corso la medesima o altra attività di impresa, e che quindi non hanno nessuna posizione contributiva prima di tale autorizzazione e non possono presentare né il DURC né un certificato di regolarità contributiva, il richiedente dovrà presentare dichiarazione con la quale si impegna a presentare entro sessanta (60) giorni dall'avvio dell'attività o dall'assunzione di dipendenti il, il certificato di regolarità contributiva o il DURC.
 - d) il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 comma 1,2,3,4 D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e nel caso di società tutti i componenti devono sottoscrivere il possesso dei requisiti morali previsti dal D.P.R. 252/1998 art 2;
 - e) il possesso dei requisiti professionali di cui art. 71 comma .5 D.Lgs 26 marzo 2010 n 59 (solo per il settore alimentare);
 - f) nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, il numero di iscrizione al registro esercenti il commercio, e il possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 03/04/2002 e dal Regolamento CE 852/2004 e ss.mm.ii. ;
 - g) di commercializzare prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso.
5. L'assenza di uno qualunque degli elementi sopra elencati, ivi incluse la fotocopia del documento di riconoscimento e la sottoscrizione, rende improcedibile l'istanza.

Art. 7

Rilascio dell'Autorizzazione Comprensiva della Concessione del Suolo Pubblico (tip. A / B / Mercati/Distributori Automatici)

1. Esaminate le domande per l'assegnazione dei nuovi posteggi, sulla base dei posti disponibili, si procederà al rilascio di autorizzazione abilitante all'utilizzo del suolo pubblico, al commercio e di quant'altro eventualmente necessario per particolari utilizzi. La predette autorizzazione contiene:
 - le prescrizioni relative a tutti gli oneri ed adempimenti cui è obbligato il concessionario;
 - la concessione del suolo pubblico.
2. Il concessionario e/o intestatario dell'Autorizzazione al commercio su area pubblica, deve:
 - comunicare al SUAP o agli operatori incaricati alla vigilanza, l'assenza o l'impedimento, anche momentaneo, dal posto di lavoro;
 - esporre in maniera visibile il proprio titolo autorizzatorio con relativa foto di riconoscimento;
 - nei casi in cui il posteggio sia utilizzato da coloro che svolgono l'attività con veicoli aventi le caratteristiche idonee al commercio di carni fresche di ogni specie animale, ittiche, etc., dovranno munirsi di adeguati contenitori per i rifiuti, gli stessi dovranno inoltre esibire idoneo contratto con ditta specializzata per lo smaltimento dei prodotti di scarto.
3. Nell'ambito della stessa fiera o mercato ciascun operatore potrà essere titolare di una sola autorizzazione relativa ad un solo posteggio. Tale limite, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L. R. n.18/1995, non si applica a coloro che alla data del 20 marzo 1995 (data di entrata in vigore della L.R. 18/95), erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato.
4. Non può essere rilasciata una nuova autorizzazione di tipologia B, fatta eccezione per i casi di voltura a seguito di subingresso, a chi abbia ceduto un'azienda nell'ambito dello stesso mercato, nei cinque anni successivi alla data di cessione dell'azienda. L'accertamento, da parte dell'ufficio competente, di eventuali autorizzazioni rilasciate in difformità a tale prescrizione, comporta la revoca delle autorizzazioni medesime, ai sensi del successivo art.35.

Art. 8

Commercio in Forma Itinerante (tipologia C)

1. Per il commercio di tipologia C, la richiesta di Autorizzazione al commercio su aree pubbliche deve

essere presentata, in carta legale, correlata dai relativi diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria del SUAP (DPR 160/2010), all'ufficio competente dell'amministrazione comunale (SUAP), ai sensi della L.R. 18/95 e ss.mm.ii., della L.R. 28/99 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii., in modalità telematica (DPR. 160/2010) all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) suapfacile@cert.comune.palermo.it, oppure utilizzando SuapOnline.

2. Il richiedente, persona fisica o legale rappresentante della società deve dichiarare il possesso dei requisiti morali, professionali e igienico-sanitari, ove richiesti dalla tipologia merceologica, come elencati al precedente art. 6 c. 4, punti b., c., d., e.f.g.; nel caso in cui l'attività sia svolta mediante utilizzo di automezzo, deve essere indicata la tipologia e la targa, fornendo espressamente i dati del libretto di circolazione da allegare in copia alla richiesta.
3. Il richiedente, persona fisica o legale rappresentante, dovrà altresì dichiarare con apposito atto di impegno:
 - a) di essere a conoscenza delle limitazioni e i divieti posti allo svolgimento dell'attività in forma itinerante per motivi di viabilità o di carattere igienico-sanitario (allegato 1), ovvero per altri motivi di pubblico interesse;
 - b) dichiarazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscale.- [**DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva); nei casi in cui il Durc non sia tecnicamente rilasciabile, (quando manca l'ausilio di coadiutori familiari e/o dipendenti), l'interessato può presentare dichiarazione attestante la "**regolarità della posizione contributiva**" così come attestata dall'INPS];
 - c) nel caso di soggetti che richiedono una nuova autorizzazione senza avere già in corso la medesima o altra attività di impresa, e che quindi non hanno nessuna posizione contributiva prima di tale autorizzazione e non possono presentare né il DURC né un certificato di regolarità contributiva, il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna entro sessanta (60) giorni dall'avvio dell'attività o dall'assunzione di dipendenti a consegnare il certificato di regolarità contributiva o il DURC.
4. L'Amministrazione, ricevuta la richiesta di Autorizzazione, verificata la regolarità della richiesta rilascia il provvedimento inserendo gli obblighi cui è soggetto l'operatore, nonché le limitazioni e i divieti posti allo svolgimento dell'attività in forma itinerante per motivi di viabilità, o di carattere igienico-sanitario, ovvero per altri motivi di pubblico interesse.
5. L'Autorizzazione all'esercizio dell'attività di vendita sulle aree pubbliche esclusivamente in forma itinerante abilita anche alla vendita al domicilio del consumatore nonché nei locali ove questi si trovi per motivi di lavoro, studio, di cura, di intrattenimento o svago.
6. Gli esercenti il commercio su aree pubbliche in forma itinerante ed i produttori agricoli che esercitano la vendita dei loro prodotti in forma itinerante, non possono sostare sulla stessa porzione di suolo pubblico per più di un'ora, (L. R. 18 art. 32).
7. Le soste dello stesso operatore possono essere effettuate in punti che distano fra di loro almeno 500 metri. Nell'arco della stessa giornata l'operatore non potrà occupare più volte la stessa porzione di suolo pubblico. Non è consentito all'operatore disporre i beni posti in vendita sulla sede stradale, configurandosi in tale ipotesi l'attività di commercio su area pubblica di tipologia A.
8. Le attività di commercio in forma itinerante sono vietate entro la distanza di 500 metri pedonali dal limite dell'area in cui si svolge un mercato settimanale e solo per il periodo di effettuazione dello stesso.
9. Le soste sono in ogni caso soggette al rispetto delle norme del Codice della Strada. Il Sindaco può stabilire limitazioni e divieti per lo svolgimento dell'attività in forma itinerante, per motivi di viabilità, o di carattere igienico-sanitario, ovvero per altri motivi di pubblico interesse, così come normato dagli artt. nn° 50 e 54 D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii. .

Art. 9

Iscrizione alla C.C.I.A.A.

- 1 Il titolare dell'esercizio commerciale deve iscriversi alla C.C.I.A.A. entro il termine di giorni 30

decorrenti dalla data di inizio dell'attività.

Art. 10

Orari di vendita, festività e deroghe

1. Gli operatori esercenti il commercio di tipologia A o C osservano la stessa disciplina degli orari di vendita stabilita per il commercio in sede fissa.
2. Per il commercio di tipologia B e per le fiere mercato, sagre, etc. , l'orario di attività viene stabilito in funzione delle caratteristiche di ciascun mercato/fiera, o in relazione a specifiche strategie dell'amministrazione circa la razionalizzazione e la regolamentazione dei mercati settimanali. Il Sindaco, secondo le indicazioni del Consiglio Comunale, sentite le associazioni di categoria dei commercianti e dei consumatori impartisce all'Ufficio competente le opportune direttive per la definizione dell'orario di attività, anche diversificandolo, ove ritenuto opportuno, per singoli mercati.
3. Preliminarmente individuate, con riferimento all'anno successivo, le date in cui festività civili o religiose coincidono con giorni di svolgimento di mercati settimanali, l'ufficio competente programma con periodicità annuale, e con il supporto degli altri uffici dell'amministrazione e degli enti che a diverso titolo concorrono alla gestione degli stessi, l'anticipazione dello svolgimento dei mercati alle domeniche precedenti le festività. In casi straordinari, o in concomitanza di eventi che possono interferire con lo svolgimento del mercato, l'ufficio competente dell'Amministrazione può stabilire per motivi di opportunità, e con efficacia limitata ad una singola giornata, una diversa data, o un diverso orario, o il divieto di svolgimento del mercato.
4. In caso di inottemperanza alla previsione di cui al precedente comma, saranno applicate le sanzioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'art. 38 del presente regolamento.

Art. 11

Subingresso

1. Per subingresso si intende il trasferimento dell'attività da un soggetto ad altro soggetto sia per atto tra vivi (cessione di azienda, affitto, donazione) sia per causa di morte (successione). I titolari non possono cedere ad alcun titolo, né parzialmente né totalmente, la concessione di suolo pubblico ad altri, tranne nei casi in cui la cessione avvenga unitamente all'azienda per i casi previsti dalla normativa vigente. Si applicano le stesse norme che regolano il commercio su aree private nonché quanto disposto dall'art. 16 della L. R. 18/95 e dall'art. 29, comma 3, della L. R. 28/99. E' ammessa la cessione di un ramo di azienda.
2. Il soggetto cedente ed il soggetto cessionario devono dare comunicazione (modello SCIA) al S.U.A.P. dell'avvenuta cessione dell'azienda (o del ramo di azienda) e della conseguente attivazione dell'esercizio da parte del subentrante, secondo la vigente normativa in materia di comunicazione di inizio attività, utilizzando la modulistica predisposta dall'Amministrazione stessa.
3. Il subentrante deve inoltre dichiarare la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscali.- [**DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva); nei casi in cui il Durc non sia tecnicamente rilasciabile, (quando manca l'ausilio di coadiutori familiari e/o dipendenti), l'interessato può presentare dichiarazione attestante la "**regolarità della posizione contributiva**" così come attestata dall'INPS].
4. nel caso di soggetti che richiedono una nuova autorizzazione senza avere già in corso la medesima o altra attività di impresa, e che quindi non hanno nessuna posizione contributiva prima di tale autorizzazione e non possono presentare né il DURC né un certificato di regolarità contributiva, il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna entro sessanta (60) giorni dall'avvio dell'attività o dall'assunzione di dipendenti a consegnare il certificato di regolarità contributiva o il DURC.

CAPO III

FIERE MERCATO, SAGRE, MERCATO DELL'USATO

Art. 12

Requisiti e Rilascio delle Autorizzazioni

1. Le fiere – mercato, sagre, Mercato dell’Usato sono gestite dal Comune, che assicura l’espletamento delle attività di carattere istituzionale ed eventualmente l’erogazione di servi aggiuntivi - quali i servizi informazioni, bus navetta, intrattenimento/animazione, ecc. Tali ultimi servizi possono essere gestiti direttamente dai soggetti autorizzati alla fiera – mercato.
2. La concessione dei posteggi, nelle fiere mercato, sagre e Mercato dell’Usato, è valida solo per i giorni in cui si svolge la manifestazione, ed esclusivamente per le aree in esse individuate come posteggi.
3. Una parte dell’area della fiera mercato e Mercato dell’Usato - o, nel caso di fiere-mercato specializzate, anche l’intera area ad esse destinata - può essere utilizzata per consentire l’attività di vendita esclusivamente per determinate specializzazioni merceologiche.
4. L’istanza di autorizzazione per partecipare ad una fiera deve essere trasmessa all’Ufficio competente, a mezzo PEC (Posta Elettronica Certificata), oppure utilizzando SuapOnline, non oltre ai 60 giorni precedenti alla data di inizio della fiera, previa l’esclusione alla partecipazione della fiera-mercato.
5. Il titolo autorizzatorio deve essere rilasciato dall’amministrazione entro i 30 giorni dell’inizio della manifestazione.
6. Nella domanda, redatta in carta legale, correlata dai relativi diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria del SUAP (DPR 160/2010), e sottoscritta ai sensi del D.P.R. 445/2000 (norme in materia di autocertificazione), il richiedente deve effettuare dichiarazione, allegando fotocopia del documento di riconoscimento, dichiarando:
 - a) Nome e Cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A. ed eventuale recapito telefonico, e-mail, recapito telefono mobile; ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese;
 - b) nel caso di soggetti che richiedono una nuova autorizzazione senza avere già in corso la medesima o altra attività di impresa, e che quindi non hanno nessuna posizione contributiva prima di tale autorizzazione e non possono presentare né il DURC né un certificato di regolarità contributiva, il richiedente dovrà presentare apposita dichiarazione con la quale si impegna entro sessanta (60) giorni dall’avvio dell’attività o dall’assunzione di dipendenti a consegnare il certificato di regolarità contributiva o il DURC.
 - c) di svolgere attività di commercio in forma itinerante, se ha già presentato la relativa comunicazione di inizio attività, o di essere titolare di autorizzazione all’esercizio del commercio su aree pubbliche;
 - d) il possesso dei requisiti morali previsti dall’art. 71 comma 1,2,3,4 D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e nel caso di società tutti i componenti devono sottoscrivere il possesso dei requisiti morali previsti dal D.P.R. 252/1998 art. 2;
 - e) il possesso dei requisiti professionali di cui art. 71 comma 5 D.Lgs 26 marzo 2010 n 59 (solo per il settore alimentare);
 - f) nel caso di vendita e/o somministrazione di alimenti e bevande, presentazione della SCIA Sanitaria (previsto dal Regolamento 852/2004/CE) .
 - g) di commercializzare prodotti non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso;
 - h) la tipologia della struttura o delle strutture che si intendono utilizzare per lo svolgimento dell’attività (automezzo, chiosco, altro); nel caso di utilizzo di automezzo, il richiedente deve indicarne la tipologia e la targa, fornendo espressamente i dati del libretto di circolazione da allegare in copia all’istanza. Ove la proprietà del veicolo non risulti intestata a colui che richiede l’autorizzazione al commercio di che trattasi, servirà apposito atto di comodato d’uso appositamente registrato per il veicolo che si intende all’uopo utilizzare
Gli extracomunitari, inoltre, dovranno espressamente dichiarare gli estremi del permesso di soggiorno in corso di validità.
7. L’assenza di uno qualunque degli elementi sopra elencati, ivi incluse la fotocopia del documento di riconoscimento e la sottoscrizione, rende improcedibile l’istanza.
8. Alle fiere possono partecipare commercianti provenienti da tutto il territorio nazionale.

Art. 13

Graduatorie Fiere Mercato

1. Hanno la precedenza nell’assegnazione dei posteggi gli esercenti commercio di tipologia C, e, fra

questi, coloro che hanno il più alto numero di presenze nella fiera mercato di che trattasi, purché sia stato regolare, nella edizione precedente, con i versamenti della tassa O.S.A.P., della T.A.R.S.U. e al contestuale ritiro del provvedimento autorizzatorio, entro il termine della fiera mercato.

2. In caso di subingresso, il titolo di precedenza viene trasferito all' esercente subentrato.
3. A parità di condizioni si terrà conto dell'ordine cronologico di presentazione delle domande. In caso di disponibilità residua di posteggi saranno prese in considerazione anche le istanze pervenute oltre il termine dei 60 giorni antecedenti l'inizio della manifestazione.
4. Qualora il numero delle istanze non fosse sufficiente a coprire tutti i posteggi disponibili nelle fiere-mercato, gli stessi potranno essere assegnati a qualunque operatore che ne faccia richiesta, munito di una qualsiasi autorizzazione o comunicazione di inizio attività per il commercio, secondo il seguente criterio di priorità:
 - a) più alto numero di presenze nella fiera-mercato considerata;
 - b) commerciante che ha iniziato per primo l'attività comprovata dalla anzianità di iscrizione al registro imprese;
 - c) sorteggio.
5. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno dieci giorni prima dell'inizio della fiera.
6. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non ha provveduto al ritiro del Titolo Autorizzatorio, senza comprovata motivazione è considerato assente e pertanto si procede allo scorrimento della graduatoria, e all'assegnazione del posteggio ad altro operatore, a partire dal primo degli esclusi.
7. Gli operatori che hanno ritirato il titolo Autorizzatorio anche se non presenti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze.
8. La concessione può essere rilasciata solo se il richiedente è in regola con i pagamenti T.O.S.A.P. relativi ai precedenti concessioni o autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico.
9. Il ritiro della concessione e il relativo pagamento sono obbligatori ai fini dell'efficacia della medesima, pertanto qualsiasi occupazione di suolo pubblico senza aver provveduto al ritiro equivale ad occupazione abusiva.

Art. 14 Mercato dell'Usato

1. Il "Mercato dell'usato" è un mercato ad offerta specializzata ed è istituito con apposita deliberazione del Consiglio Comunale secondo criteri di programmazione urbanistica e cercando di interessare i territori delle otto Circoscrizioni. Con separato atto il Consiglio Comunale andrà ad individuare nel dettaglio la disposizione del mercato dell'usato in ogni singola area, individuando numero e disposizione degli stalli; una percentuale di almeno il 10% degli stalli dovrà essere destinata ad attività benefiche gestite direttamente dalle parrocchie o da associazioni non profit, volontariato, etc. o comunque destinate al libero scambio .
2. Sono ammessi all'esposizione e alla vendita esclusivamente oggetti di antiquariato, compresi gli oggetti di antichità aventi interesse storico ed archeologico ammessi al libero commercio, e cose usate, ascrivibili ai seguenti settori merceologici:
 - A. *Settore Oggettistica che comprende le seguenti categorie:*
 - Filatelia (francobolli ed oggetti di interesse filatelico);
 - Numismatica (monete, banconote ed oggetti di interesse numismatico);
 - Libri, riviste, giornali ed altri documenti a stampa;
 - Atlanti e mappe;
 - Manoscritti ed autografi;
 - Monili ed orologi (da polso, da tasca, da muro e da tavola);
 - Strumenti ottici, macchine fotografiche, strumenti di precisione,
 - Dischi, grammofoni, radio, strumenti musicali ed altri strumenti di riproduzione sonora e di

comunicazione;

- Pizzi, merletti, tovaglie e servizi per la tavola;
- Articoli di ceramica e porcellana;
- Giochi, giocattoli, modellismo, soldatini e figurine;
- Articoli da fumo;
- Militaria ed onorificenze;
- Attrezzi da lavoro.

B. Settore "mobili e complementi di arredo" comprende le seguenti categorie:

- Mobili;
 - Opere di pittura, di scultura e grafica;
 - Tappeti e prodotti tessili per la casa purché antichi.
 - Biancheria d'epoca e tutti i prodotti che siano compatibili, per qualità e per epoca di fabbricazione, con le caratteristiche della manifestazione.
 - Vestiti d'epoca confezionati, comunque compatibili, per qualità e periodo di produzione, con le caratteristiche della manifestazione.
 - Statue per giardini ed elementi di architettura.
3. E' fatto divieto, sotto pena di immediata esclusione dalla manifestazione, di porre in vendita od esporre oggetti nuovi e/o contraffatti. E' inoltre vietato - come per ogni caso di commercio su aree pubbliche - vendere oggetti preziosi, secondo il disposto dell'art.30, comma 5°, del D.Lgs.114/98.
4. Gli ammessi a partecipare alla manifestazione dovranno dimostrare di aver ottemperato alla norma di cui agli art.126 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza e 247 del relativo Regolamento di esecuzione così come modificato dal D.P.R 28 maggio 2001 n.311, per la vendita di "cose usate" o "cose antiche aventi valore artistico", secondo cui non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatto dichiarazione al Comune.

Art. 15

requisiti per la partecipazione al mercato

1. Al "Mercato dell'usato" possono partecipare:
- a) privati, aziende ed associazioni che operano nel settore dell'usato, comunque compatibile alla tipologia del mercato;
 - b) privati e associazioni che vendono ed espongono saltuariamente oggetti di propria creazione, intesi come opere dell'ingegno creativo, senza necessità di autorizzazione amministrativa ai sensi dell'art.4, c.2 lett. H, del Decreto Legislativo 31.03.1998 n.114 ed ai sensi dell'art.1, c.2, del D.M. 21.12.1992, per le categorie non soggette all'obbligo di documentazione disposto dall'art.12, c.1, della Legge30.12.1991 n.413, riguardante l'esonero dall'obbligo di rilascio della ricevuta fiscale;
 - c) hobbisti, collezionisti, scambisti privati purché trattino prodotti attinenti la manifestazione che

possono esercitare esclusivamente attività di esposizione e scambio;

- La condizione soggettiva di hobbista creativo e di espositore di oggetti usati deve essere dichiarata e autocertificata dagli espositori sotto la propria responsabilità. Tale dichiarazione, redatta ai sensi del DPR 445/2000, dovrà essere allegata all'istanza.
 - d) associazioni di volontariato, associazioni non profit, parrocchie.
5. L'assegnazione dei posteggi dovrà avvenire mediante bando pubblico e le domande per la concessione dei posteggi sono inviate direttamente al Comune di Palermo – Servizio SUAP - con le modalità e nei termini stabiliti dal bando pubblico
- Per ogni domanda di concessione deve essere fornito il: Nome, Cognome, Data e luogo di nascita,
 - copia del documento di identità, Codice Fiscale (permesso di soggiorno per gli extracomunitari),
 - indirizzo della residenza, indirizzo e-mail, Numero Telefono Mobile.
6. La concessione cessa per decorrenza del termine o per rinuncia del titolare, per decadenza o per revoca per motivi di pubblico interesse.
7. Tutte le attività di assegnazione, i nominativi degli stessi assegnatari, avranno la loro evidenza pubblica sui siti internet del Comune di Palermo.

art. 16

Modalità di assegnazione dei posteggi e condizioni per lo svolgimento dell'attività all'interno del MERCATO dell'USATO

1. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere inviata, in carta legale, correlata dai relativi diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria del SUAP (DPR 160/2010), all'ufficio competente dell'amministrazione comunale (SUAP), ai sensi della L.R. 18/95 e ss.mm.ii., della L.R. 28/99 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii., in modalità telematica (DPR. 160/2010) all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) suapfacile@cert.comune.palermo.it, oppure utilizzando SuapOnline, unitamente alla copia di un proprio documento di identità; per quanto riguarda il richiedente extracomunitario dovrà dichiarare gli estremi del permesso di soggiorno ai sensi D.P.R. n. 445/2000.
2. L'operatore assegnatario che nel giorno di svolgimento della fiera non ha provveduto al ritiro del Titolo Autorizzatorio, senza comprovata motivazione è considerato assente e pertanto si procede all'assegnazione del posteggio ad altro operatore che ne abbia i requisiti.
3. Gli operatori che hanno ritirato il titolo Autorizzatorio anche se non presenti il giorno della manifestazione sono comunque considerati presenti ai fini del conteggio delle presenze.
4. La graduatoria per l'assegnazione dei posteggi di cui al presente articolo dovrà essere pubblicata presso l'Albo Comunale e l'ufficio competente almeno dieci giorni prima dell'inizio della fiera.

Art. 17

Funzionamento delle Fiere Mercato

1. Valgono per le fiere mercato, in quanto applicabili, le norme generali di funzionamento dei mercati di cui alla parte II del presente regolamento.

CAPO IV

AUTORIZZAZIONI STAGIONALI E TEMPORANEE

Art. 18

Finalità e Limitazioni

1. Le autorizzazioni stagionali e temporanee sono rilasciate per periodi inferiori ad un anno, in coincidenza e nell'ambito di iniziative tese alla promozione delle attività commerciali nel loro complesso, oppure di attività commerciali di specifica tipologia o specializzazione merceologica, nonché nell'ambito di iniziative di animazione, culturali, sportive o di altra natura, tali da configurarsi comunque quali riunioni straordinarie di persone.
2. Non è consentito, nelle zone limitrofe a mercati o fiere, il rilascio di autorizzazioni temporanee, durante il periodo del loro svolgimento.
3. Le attività commerciali stagionali e temporanee sono disciplinate dalle stesse norme previste per le autorizzazioni a validità pluriennale.
4. Il rilascio delle autorizzazioni temporanee può essere limitato anche in relazione a determinate specializzazioni merceologiche, affinché l'esercizio delle attività sia compatibile ed in sintonia con le finalità dell'iniziativa nella quale si colloca.
5. Il numero dei posteggi e, più in generale, degli spazi da destinarsi all'esercizio delle attività (allegato 2), così come i prodotti merceologici ammessi ed i termini per la presentazione delle domande, sono stabiliti dall'amministrazione comunale compatibilmente con le esigenze di viabilità ed ogni altro interesse pubblico, anche sulla base della presentazione degli specifici progetti di cui all'articolo successivo.

Art. 19

Presentazione dei Progetti

1. Condizione preliminare al rilascio delle autorizzazioni temporanee è la presentazione da parte di soggetti privati o pubblici, o l'elaborazione da parte del Comune, di specifici progetti.
2. I soggetti privati organizzatori possono essere imprese o consorzi di imprese operanti nel settore del commercio, e associazioni senza fini di lucro. Il progetto deve essere presentato all'ufficio competente almeno 60 giorni prima della data di inizio della manifestazione.
3. Il progetto deve essere inviato, in carta legale, correlato dai relativi diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria del SUAP (DPR 160/2010), all'ufficio competente dell'amministrazione comunale (SUAP), ai sensi della L.R. 18/95 e ss.mm.ii., della L.R. 28/99 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 59/2010, in modalità telematica (DPR. 160/2010) all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) suapfacile@cert.comune.palermo.it, oppure utilizzando SuapOnline, unitamente alla copia di un proprio documento di identità; per quanto riguarda il richiedente extracomunitario dovrà dichiarare gli estremi del permesso di soggiorno ai sensi D.P.R. n. 445/2000, e deve contenere la seguente documentazione:
 - relazione descrittiva del progetto da attuare, dal quale si evincano:
 - a. le finalità dell'iniziativa;
 - b. gli spazi richiesti e la loro localizzazione;
 - c. le modalità di organizzazione delle aree di vendita, con l'indicazione di quanto è necessario per l'esercizio delle attività (strutture, impianti, servizi);
 - d. rilievo planimetrico in scala 1:500, a firma di un tecnico abilitato, dell'area pubblica interessata dal progetto;
 - e. rilievo fotografico dell'area con particolare riferimento agli assi stradali adiacenti;
 - f. dichiarazione di impegno ad installare ed utilizzare impianti elettrici conformi alla L. 46/90;
 - g. dichiarazione di impegno a stipulare idoneo contratto di noleggio e pulizia dei W.C. chimici (uomo, donna, portatore di handicap), in numero idoneo alle dimensioni dell'iniziativa, e al potenziale afflusso di pubblico come stimato nella relazione esplicativa.
4. Rimane nella facoltà dell'amministrazione richiedere, dopo l'acquisizione del progetto, ogni altra eventuale documentazione concernente l'identità e l'attività del soggetto organizzatore (atto costitutivo, iscrizione al registro delle imprese, contratto consortile, ecc.).
5. E' in ogni caso onere dell'ufficio competente acquisire eventuali nulla-osta da parte di altri uffici, nonché di quelli dell'amministrazione comunale.

Art. 20

Rilascio dell'Autorizzazione

1. Verificata l'accogliibilità del progetto, sotto il profilo della fattibilità, l'ufficio competente dell'amministrazione procederà ad acquisire dal soggetto organizzatore, ai fini del rilascio dei provvedimenti, l'elenco degli operatori per i quali si richiede l'ammissione, comprendente i seguenti dati:

nome e cognome, luogo e data di nascita, residenza, codice fiscale e/o partita I.V.A., ditta o ragione sociale, sede legale e numero di iscrizione al registro delle imprese.

2. L'elenco di cui al precedente comma dovrà inoltre essere accompagnato, per ciascun operatore, dalla fotocopia del documento di riconoscimento e dalle dichiarazioni redatte e sottoscritte ai sensi del D.P.R. 445/2000 (norme in materia di autocertificazione) relative:

- dichiarazione attestante la regolarità della posizione dell'impresa, sia individuale che societaria, ai fini previdenziali, contributivi e fiscale.- [**DURC** (Documento Unico di Regolarità Contributiva); nei casi in cui il Durc non sia tecnicamente rilasciabile, (quando manca l'ausilio di coadiutori familiari e/o dipendenti), l'interessato può presentare dichiarazione attestante la "**regolarità della posizione contributiva**" così come attestata dall'INPS].
- il possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 71 comma 1,2,3,4 D.Lgs 26 marzo 2010 n. 59 e nel caso di società tutti i componenti devono sottoscrivere il possesso dei requisiti morali previsti dal D.P.R. 252/1998 art 2;
- il possesso dei requisiti professionali di cui art. 71 comma .5 D.Lgs 26 marzo 2010 n 59 (solo per il settore alimentare);
- nel caso di somministrazione di alimenti e bevande, al numero di iscrizione al registro esercenti il commercio e al possesso dei requisiti igienico sanitari previsti dall'ordinanza del Ministero della Salute del 22/04/2002;
- all'eventuale commercializzazione di prodotti alimentari non deperibili e non soggetti a trattamenti termici, ove il caso.

3. L'assenza di uno qualunque degli elementi sopra elencati, ivi incluse la fotocopia del documento di riconoscimento e la sottoscrizione, rende improcedibile l'istanza.

4. Quanto prevista al comma 2 dovrà essere trasmesso in modalità telematica, (DPR. 160/2010), all'indirizzo di posta certificata (PEC) suapfacile@cert.comune.palermo.it, oppure utilizzando SuapOnline.

5. La concessione può essere rilasciata solo se il richiedente è in regola con i pagamenti T.O.S.A.P. relativi ai precedenti concessioni o autorizzazioni per occupazione di suolo pubblico.

6. Il titolare della concessione e' tenuto inderogabilmente al ritiro del provvedimento autorizzatorio prima dell'inizio dell'attività e al relativo pagamento della tassa dovuta;

7. Il ritiro della concessione e il relativo pagamento sono obbligatori ai fini dell'efficacia della medesima, pertanto qualsiasi occupazione di suolo pubblico senza aver provveduto al ritiro equivale ad occupazione abusiva.

PARTE II

NORME GENERALI DI FUNZIONAMENTO DEI MERCATI

Art. 21

Commissione di Mercato

1. Ai sensi dell'art. 8 ter della L.R. 18/95, presso il mercato è istituita una commissione composta, complessivamente, da cinque membri, di cui quattro eletti tra gli operatori del mercato e il quinto in rappresentanza dei commercianti a posto fisso. Alla commissione, che dura in carica due anni, sono attribuite funzioni di vigilanza e controllo circa il corretto svolgimento del mercato, nonché la formulazione di proposte migliorative e modificative dell'organizzazione dei servizi del mercato stesso.

2. I rappresentanti del mercato sono eletti sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui liberamente può candidarsi ciascuno degli operatori dello stesso mercato. Potranno votare solamente i titolari di posteggio nel mercato.

3. Il rappresentante del commercio fisso viene eletto sulla base di una lista unica, formata in ordine alfabetico, cui può candidarsi ciascuno degli operatori del commercio fisso operanti nella zona commerciale in cui ricade il mercato. Risulterà eletto colui che avrà riportato il maggior numero di preferenze da parte degli stessi operatori.

4. La richiesta di candidatura avverrà attraverso avviso pubblico diffuso nel mercato, nonché affisso presso la sede di Circostrizione; del medesimo sarà data altresì diffusione a mezzo di un organo di stampa locale. Qualora non pervenissero richieste di candidatura, saranno le organizzazioni di categoria del commercio, rispettivamente su aree pubbliche o in sede fissa a segnalare una terna di nominativi per ciascun membro da eleggere.

5. E' compito dell'amministrazione comunale, attraverso la Circostrizione di riferimento, coordinare le

operazioni relative alle elezioni.

6. Le operazioni relative alle elezioni avverranno in presenza degli operatori del mercato che vorranno assistervi, possibilmente in una giornata di svolgimento del mercato e presso la sede dello stesso.

7. Le operazioni di votazione inizieranno mezz'ora prima delle operazioni di vendita e si concluderanno mezz'ora dopo. Lo spoglio delle schede avverrà, in presenza degli operatori che volessero assistere, subito dopo la chiusura delle urne.

8. Svolgerà le funzioni di segretario della commissione di mercato un dipendente comunale dell'ufficio della Circostrizione che si è occupato della fase elettorale.

9. Di norma la commissione si riunisce nel giorno e nella sede del mercato e di ciascuna seduta dovrà essere redatto verbale.

10. Alla prima seduta dovrà essere eletto un componente che assumerà le funzioni di presidente.

11. Le riunioni della commissione saranno valide se è presente un numero di membri pari almeno alla maggioranza assoluta dei componenti. La commissione delibera con il voto della maggioranza assoluta dei presenti. L'astensione nelle votazioni equivale a voto contrario. In caso di parità prevale il voto del presidente. Nei casi in cui essa debba deliberare su questioni di particolare rilevanza che trascendano l'ordinarietà, la convocazione, contenente l'elenco delle materie oggetto della seduta, deve essere inviata ai membri della commissione almeno otto giorni prima della data della riunione che dovrà svolgersi presso i locali dell'ufficio dell'amministrazione competente per materia.

12. La mancata costituzione della Commissione di Mercato, così come prevista dal comma 1 del presente articolo, entro 90 giorni dalla data di pubblicazione del presente regolamento, comporta la sospensione dell'attività commerciale fino alla regolare costituzione della suddetta Commissione.

Art. 22

Dislocazione dei Posteggi

1. Sentite le associazioni di categoria, il Dirigente dell'ufficio competente potrà, nei mercati ove non sia già prevista una dislocazione dei posteggi sulla base di zone omogenee per settori merceologici, trasferire in zona diversa, ma sempre all'interno dell'area del mercato, uno o più posteggi per esigenze di carattere igienico-sanitario, ovvero ai fini di un più ordinato e razionale sviluppo del mercato stesso.

Art. 23

Riserva di Posteggi a Favore dei Produttori Agricoli

1. L'assegnazione dei posteggi disponibili all'interno dei mercati rionali (tipologia B), saranno assegnati annualmente tramite bando pubblico. La domanda di partecipazione al bando dovrà essere inviata, in carta legale, correlata dai relativi diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria del SUAP (DPR 160/2010), all'ufficio competente dell'amministrazione comunale (SUAP), ai sensi della L.R. 18/95 e ss.mm.ii., della L.R. 28/99 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii., in modalità telematica (DPR. 160/2010) all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) suapfacile@cert.comune.palermo.it, oppure utilizzando SuapOnline, unitamente alla copia di un proprio documento di identità; il richiedente extracomunitario dovrà dichiarare gli estremi del permesso di soggiorno ai sensi D.P.R. n. 445/2000.

2. Tale assegnazione, in virtù della stagionalità cui è soggetta la produzione agricola, potrà avere durata:

- decennale, con validità estesa all'intero anno solare;
- decennale, ma con validità limitata ad uno o più periodi dell'anno, anche se frazionati,

complessivamente non inferiori a 60 giorni e non superiori a 180 (nel caso dei mercati settimanali, non inferiori a 10 giorni e non superiori a 30).

3. L'assegnazione di posteggi mediante concessione giornaliera, sia all'interno di un mercato sia nel resto del territorio comunale, avviene sulla base dei seguenti criteri di priorità:

- maggiore anzianità di autorizzazione, con riferimento alla data alla quale è stata rilasciata l'autorizzazione di cui alla legge n. 59/1963, o presentata la denuncia di inizio attività ai sensi del D.Lgs. n. 228/2001;
- sorteggio.

4. Nel caso di autorizzazione ai sensi della legge n. 59/1963, ovvero nel caso in cui dalla presentazione della denuncia di inizio attività sia decorso oltre un anno, è condizione di ammissibilità al posteggio l'esibizione di apposita certificazione attestante la qualità di agricoltore rilasciata in data non antecedente il periodo di un anno.

Art. 24

Posteggi non Occupati

1. L'assegnazione dei posteggi all'interno dei mercati settimanali (tipologia B), non occupati dai titolari entro l'ora d'inizio delle operazioni di vendita, avviene a sorteggio, secondo le modalità previste dall'art. 8, comma 7, della L. R. 18/1995.
2. Il sorteggio è riservato agli esercenti il commercio in forma itinerante che non siano concessionari di posteggio nel medesimo mercato. Gli operatori che intendono partecipare al sorteggio, devono presentarsi al personale comunale addetto entro l'ora d'inizio della vendita, e per poter partecipare al sorteggio devono esibire l'autorizzazione in originale o copia della comunicazione d'inizio attività - e un valido documento di riconoscimento.
3. Il sorteggio deve essere effettuato da un rappresentante dell'amministrazione comunale, eventualmente in presenza di un rappresentante di categoria o suo delegato, e di due componenti la commissione di mercato o, in assenza di questi ultimi, da due operatori regolarmente autorizzati nel mercato. Verificati i posteggi non occupati si procede al sorteggio tenendo eventualmente conto, nei mercati in cui risultino distinte le aree in settori alimentare e non alimentare, del settore merceologico in cui operano i partecipanti al sorteggio.

Art. 25

Sostituzione di Posteggio

1. Nell'eventualità che risultino disponibilità di posteggio all'interno di un mercato, il titolare di un posteggio potrà avanzare richiesta di sostituzione dello stesso. Il predetto cambio ha priorità rispetto all'assegnazione del posteggio a nuovi richiedenti, sempre che la nuova ubicazione ricada in un'area di mercato dello stesso settore per cui il richiedente è autorizzato.
2. Sono ammessi i cambi di posteggi contestuali tra due operatori, fermo restando le predette limitazioni, e sempreché siano preceduti da apposita autorizzazione. E' vietato agli operatori lo scambio giornaliero di posteggio, o comunque l'occupazione di un posteggio diverso da quello assegnatogli.

Art. 26

Requisiti Igienico Sanitari

1. L'esercizio del commercio su aree pubbliche è soggetto alle norme che tutelano le esigenze igienico-sanitarie in materia sia di vendita al dettaglio di prodotti alimentari, sia di somministrazione di alimenti e bevande, previsti dall'Ordinanza del Ministero della Salute del 02/04/2002 e dal Regolamento CE 852/2004 e ss.mm.ii. .
2. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deve essere esercitato con le modalità e le attrezzature necessarie a garantire che siano protetti da contaminazioni esterne e siano conservati in maniera adeguata in rapporto alla loro natura ed alle loro caratteristiche; è fatto obbligo del rispetto delle ordinanze Ministeriali nonché dei decreti Assessoriali vigenti in materia anche per quanto riguarda le caratteristiche dei veicoli utilizzati per il commercio su aree pubbliche.
3. Il commercio su aree pubbliche di prodotti alimentari deperibili, da mantenere in regime di temperatura controllata, quali i prodotti surgelati, congelati o refrigerati, è consentito solo nelle aree provviste almeno di allacciamento alla rete elettrica, o se è garantito il funzionamento autonomo delle attrezzature di conservazione dei prodotti, o se l'attività è esercitata mediante l'uso di veicoli aventi le caratteristiche stabilite dal competente Ministero dei Trasporti o dall'Assessorato regionale al Commercio.
4. Il commercio su aree pubbliche di carni fresche di ogni specie animale, ittiche comprese, svolto in forma itinerante, è vietato, salvo nei casi in cui sia effettuato da operatori con veicoli aventi le caratteristiche idonee e muniti di apposito contratto con ditta specializzata per lo smaltimento dei prodotti di scarto.
5. Il commercio su aree pubbliche di animali vivi non può essere esercitato nello stesso posteggio in cui vengono posti in vendita o somministrati prodotti alimentari o in aree ad esso contigue. Esso deve essere esercitato nel rispetto delle norme di polizia veterinaria e di tutela del benessere degli animali.

Art. 27

Sicurezza e prevenzione incendi

all'interno dei mercati/fiere/manifestazione su aree pubbliche

1. Al fine di garantire un a maggiore sicurezza degli operatori o fruitori delle aree di mercato o di quanti abitano o operano negli edifici che insistono nelle aree interessate dalle manifestazione di che trattasi, si stabilisce che, oltre a lasciare ben visibili, sgomberi e facilmente raggiungibili gli idranti cittadini

eventualmente presenti, debbano essere inderogabilmente osservate le misure di seguito riportate:

- a. Per le necessità di accostamento delle autoscale agli androni condominiali e comunque davanti all'entrata dei box/garage dovranno essere garantiti spazi liberi di almeno m.4,5 di larghezza x m.4 di altezza; ogni traversa intermedia deve essere necessariamente lasciata libera da stalli ed analogamente dicasi per le estremità di ingresso/uscita dal mercato; la distanza frontale tra gli stalli deve essere di almeno m.4,5; ove il mercato non presenti al suo interno traverse lasciate libere da stalli, si dovrà necessariamente prevedere un spiazzo per garantire la manovra dei mezzi di soccorso pesanti.
- b. ciascun stallo sia dotato almeno di un estintore a polvere polivalente da Kg.6, in regola con la revisione semestrale di efficienza;
- c. analogamente, ogni stallo dovrà essere dotato necessariamente di una cassetta di pronto soccorso adeguatamente fornita, così come previsto dalla normativa sulla sicurezza;
- d. le installazioni di fuochi di cottura alimentari a gas g.p.l. siano conformi alle vigenti norme sugli impianti di cucina a gas, (conforme alle norme UNI CIG 7131/98 ex Legge 46/90 e s.m.i.);
- e. l'eventuale impiego di piccoli gruppi per la generazione di energia elettrica avvenga nel rispetto di distanze di sicurezza non inferiori a metri due da materiali combustibili, in luogo interdetto alla presenza di pubblico e che l'eventuale riserva dei liquidi combustibili (benzine, gasoli, etc.), da tenere in luogo idoneo, sia consentita per quantitativi non eccedenti i litri cinque utilizzando comunque esclusivamente contenitori adatti allo scopo (metallici) con esclusione di contenitori in materiale plastico o comunque combustibile;
- f. gli allestimenti elettrici per ciascun stallo siano realizzati secondo la regola d'arte, in conformità alle norme CEI per gli impianti elettrici e di terra provvisori eseguiti per l'occasione.
- g. I tessuti utilizzati per le coperture dei banchi di vendita (ombrelloni) devono obbligatoriamente essere certificati come tessuto ignifugo con classe non inferiore a "2".

Art. 28

Durata della Concessione del Posteggio

(Mercati -Tip. B - Tip. A)

1. La durata della concessione del posteggio è regolata dall'art. 70 c. 5 del decreto legislativo 26/03/2010 n°59 di recepimento della direttiva 2006/123CE e dalle successive disposizioni transitorie (art. 8) previste in sede di conferenza unificata. La concessione decorre dalla data di rilascio ed è valida soltanto per le ore ed i giorni di svolgimento del mercato, salvo diversa e specifica convenzione. La concessione può essere rinnovata.
2. Nella fase di prima applicazione dell'intesa, è previsto che valgano le seguenti disposizioni transitorie:

a) Concessioni scadute prima e dopo l'8 maggio 2010

Nell'espletare selezioni per le concessioni di posteggi in mercati quotidiani, settimanali, mensili, anche se stagionali, oppure fuori mercato, occorre fare in modo di evitare disparità di trattamento tra soggetti le cui concessioni siano scadute prima della data dell'8 maggio 2010, data di entrata in vigore del d. lgs. n°59/2010, che pertanto hanno fruito del rinnovo automatico delle stesse, ed i soggetti le cui concessioni sono scadute dopo l'8 maggio 2010, che non hanno invece beneficiato del rinnovo automatico. A tal fine, le concessioni scadute dopo l'8 maggio 2012, prorogate, ai sensi dell'art.70. comma 5, del d. lgs. n° 59/2010, fino al 5 luglio 2012 – data della intesa Stato-Regione – sono ulteriormente prorogate fino all'8 maggio 2017. Per ugual periodo quinquennale sono prorogate le concessioni scadute dopo il 5 luglio 2012.

b) Selezione successive al 2017

Le selezioni pubbliche per le assegnazione dei posteggi, che saranno effettuate dopo l'8 maggio 2017, dovranno rispettare le condizioni previste nell'intesa del 5 luglio 2012, e dovranno essere opportunamente pubblicizzate dandone anche comunicazione alle strutture, sia comunali che provinciali, delle organizzazioni di categoria maggiormente rappresentative degli operatori su aree pubbliche, presenti nel Consiglio Nazionale dell'Economia e del Lavoro (in acronimo CNEL).

Art. 29

Tasse Comunali e Costi

1. L'utilizzo delle aree destinate al commercio è soggetto al pagamento della tassa TOSAP e della TARSU e da eventuale nuova normativa sostitutiva delle individuate tasse.

2. Le tariffe per la concessione del suolo pubblico sono determinate sulla base delle vigenti disposizioni in materia.
3. Per ciascuno dei mercati potrà essere eventualmente stabilita una quota a titolo di contributo per i servizi accessori effettivamente resi dal Comune (quali acqua, servizi igienici, servizi di primo soccorso, Rete WiFi, etc...).

Art. 30

Limitazioni all'Utilizzo della Concessione dei Posteggi

1. Nessun concessionario può utilizzare più di un posteggio contemporaneamente nello stesso mercato, fiera o sagra.
2. Il divieto di cui al comma precedente, ai sensi dell'art. 13, comma 5 della L. R. n.18/1995, non si applica a coloro che alla data del 20 marzo 1995 (data di entrata in vigore della L.R. 18/95), erano titolari di più posteggi nella stessa fiera o mercato.
3. Il titolare dell'autorizzazione ha diritto ad utilizzare il posteggio per tutti i prodotti del settore merceologico oggetto della sua attività, nel rispetto delle vigenti norme in materia igienico- sanitaria e di legge in genere, nonché delle disposizioni del presente regolamento.

Art. 31

Individuazione delle aree

1. Con apposita deliberazione del Consiglio Comunale saranno individuate, secondo i criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale fissati dal Presidente della Regione, su proposta dell'Assessore Regionale per la Cooperazione, per il Commercio, l'Artigianato e la Pesca con le modalità di cui al comma 1 dell' art. 5 L.R.28\99, l'ampiezza complessiva delle nuove aree destinate all'esercizio del commercio su superficie date in concessione, per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana.
2. Ogni quadriennio tale individuazione potrà essere oggetto di revisione in rapporto alle mutate esigenze dell'utenza sulla base delle caratteristiche economiche del territorio, della densità della rete distributiva e della presumibile capacità di domanda al fine di assicurare un adeguato equilibrio con le installazioni commerciali a posto fisso e le altre forme di distribuzione.

Art. 32

Spostamento di Luogo e di Data dei Mercati

1. Fermo restando quanto previsto al precedente art. 10 c. 3, lo spostamento definitivo di luogo, e/o di data di svolgimento delle operazioni di mercato, è deliberato dal Consiglio Comunale nel caso dei mercati o fiere locali istituiti con provvedimento dell'Organo Consiliare; nel caso delle fiere o sagre istituite con Determinazione Sindacale, provvede il Sindaco con propria determinazione.
2. Dello spostamento di luogo e/o di data del mercato, l'Amministrazione comunale dà pubblicità mediante avvisi affissi all'interno del mercato da trasferire, almeno due settimane prima. In ogni caso, restano in vigore le concessioni di posteggio in atto.
3. Può essere deciso dall'Ufficio competente dell'Amministrazione Comunale lo spostamento temporaneo di luogo di un mercato per motivi di pubblico interesse, al fine di:
 - provvedere alla realizzazione di interventi di manutenzione che interessino strade, piazze, impianti (rifacimenti, sostituzioni, ecc.);
 - evitare crolli e smottamenti;
 - assicurare la tutela della sicurezza della circolazione e dell'incolumità pubblica;
 - assicurare il rispetto delle norme del Codice della strada nonché la possibilità di accesso alle zone interessate dai mercati o fiere locali da parte di tutti i veicoli di soccorso.
4. Sarà espresso compito dell'Organo Consiliare determinare spostamenti definitivi dei mercati per le tipologie come sopra individuate e soprattutto per garantire la sicurezza sui luoghi, allorquando non sia possibile adattare agli standards di sicurezza individuati dal presente regolamento le attuali sedi mercatali.

Art. 33

Obblighi degli Esercenti

1. Per tutta la durata delle operazioni di mercato è fatto obbligo al titolare del posteggio di esporre al pubblico, mediante cartello affisso alla struttura di vendita, in posizione ben visibile:

- i dati identificativi dell'azienda, (ditta o ragione sociale, numero dell'autorizzazione con data di rilascio e data di scadenza, numero di partiva IVA, numero di iscrizione alla C.C.I.A.A., generalità complete di eventuali addetti alla vendita);
- la ricevuta di pagamento della T.O.S.A.P.

2. Ai sensi dell'art. 14 del D.Lgs. 5 febbraio 1997 n.22, gli esercenti devono mantenere ordinato e pulito il posteggio e gli spazi ad esso adiacenti, provvedendo costantemente alla rimozione di tutti i rifiuti prodotti secondo quanto espressamente stabilito dall'AMIA in tema di raccolta differenziata. A tal fine, e per agevolare il servizio di pulizia dell'area, è fatto obbligo agli stessi di dotarsi di idonei contenitori per i rifiuti in tutti i casi nei quali non siano disponibili, o utilizzabili, materiali ed attrezzature forniti dall'azienda preposta al servizio di pulizia. Nei casi in cui quest'ultima abbia collocato, presso il mercato, contenitori per la raccolta differenziata di imballaggi, di rifiuti organici o di altri materiali, è fatto obbligo agli operatori commerciali di servirsi di tali contenitori per il conferimento delle relative categorie di rifiuti.

3. Ciascun esercente risponde personalmente delle condizioni del posteggio assegnatogli, con specifico riferimento allo stato d'igiene del medesimo. Pertanto risponderà di eventuali rifiuti rinvenuti all'atto dei controlli all'interno dell'area, a prescindere della provenienza e tipologia dei medesimi.

4. Gli operatori sono inoltre tenuti a:

- tenere esposti e ben visibili i prezzi dei prodotti e degli articoli posti in vendita, con le modalità previste dagli articoli 13 e 17 del D.Lgs. n° 206 del 06.09.2005 recante "Norme a tutela del consumatore, e adeguarsi agli obblighi fiscali;
- tenere ben visibili al pubblico le bilance per la pesatura dei prodotti, nel caso di vendita di prodotti alimentari,;
- rispettare gli orari di vendita;
- Munirsi di idoneo contratto per lo smaltimento rifiuti speciali allorquando utilizzi automezzi per la vendita di carni fresche o prodotti ittici;
- Fornire all'Amministrazione Comunale un indirizzo e-mail con cui potere comunicare eventuali disposizioni, comunicazioni, etc. al fine di ottimizzare le relative relazioni di mercato, utilizzando la Posta Elettronica Certificata.

Art. 34

Decadenza e Revoca dell'Autorizzazione

1. Ai sensi dell'art. 3 c. 1 della L.R. 18/95, si decade dall'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche qualora il titolare non inizi l'attività entro sei mesi dalla data in cui ha avuto comunicazione dell'avvenuto rilascio o, in caso di subentro ad attività esistenti, entro i sei mesi dalla data dell'atto di cessione di azienda, salvo proroga nei casi di comprovata necessità.

2. La revoca dell'autorizzazione all'esercizio del commercio su aree pubbliche è disposta dal Settore competente al rilascio delle autorizzazioni. L'autorizzazione è revocata nei casi di decadenza della concessione del posteggio, ai sensi dell'art. 3 della L.R. 18/95, e dell'art. 14 della legge medesima, come modificato dall'art. 10 L.R. 2/96, ovvero:

- quando l'operatore non abbia utilizzato il posteggio, senza giustificato motivo, per un periodo superiore a tre mesi per anno solare, nel caso di autorizzazione di tip. B, ovvero ad 1/4 del periodo complessivo nel caso di autorizzazione stagionale;
- a causa del mancato rispetto delle norme sull'esercizio dell'attività, compreso quanto forma oggetto delle prescrizioni relative all'occupazione del posteggio.

3. L'autorizzazione è revocata altresì:

- per il mancato pagamento di due annualità consecutive della tassa TOSAP nei termini previsti;
- nel caso in cui sia accertato, dal competente ufficio dell'amministrazione comunale, che l'autorizzazione sia stata rilasciata in difformità a quanto prescritto dalla norma di cui al precedente art. 6; restano salvi, in ogni caso, i provvedimenti rilasciati in virtù di cessioni avvenute in data antecedente all'entrata in vigore del presente regolamento.

4. L'Ufficio comunale competente, accertati i presupposti di cui sopra, comunica immediatamente all'interessato la revoca dell'autorizzazione.

5. Gli assegnatari di posteggio che incorrono nella decadenza della concessione, non hanno diritto a restituzione di tasse né ad indennizzo alcuno.

6. L'amministrazione comunale può revocare la concessione del posteggio per motivi di pubblico interesse, senza alcun onere per il Comune; in tal caso l'operatore concessionario ha diritto ad ottenere un altro

posteggio, ai sensi dell'art. 8 comma 11 L.R. 18/1995, da reperire prioritariamente tra i posteggi non ancora assegnati e per i quali non sia stata presentata alcuna istanza di autorizzazione, ovvero mediante istituzione di un nuovo posteggio all'interno del mercato.

7. Il posteggio concesso in sostituzione di quello eliminato non può avere, salvo espressa dichiarazione di accettazione in forma scritta da parte dell'operatore, una superficie inferiore e deve essere localizzato, possibilmente in conformità alle scelte dell'operatore. Questi, nelle more dell'assegnazione del nuovo posteggio, ha facoltà di esercitare l'attività nell'area che ritiene più adatta, della medesima superficie del posteggio revocato, nel rispetto delle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei vincoli di carattere storico monumentale nonché delle limitazioni e divieti posti per motivi di polizia stradale o di carattere igienico-sanitario o per altri motivi di pubblico interesse.

8. La revoca del posteggio può avere il carattere della temporaneità (in occasione di lavori od altre evenienze di pubblico interesse) e non appena venute meno le ragioni di pubblico interesse che hanno determinato la sostituzione del posteggio dovrà essere ripristinata la condizione originaria.

9. Nella comunicazione di decadenza della concessione deve essere indicato un termine, non superiore a gg. 15, entro cui il concessionario decaduto deve rimuovere tutte le strutture presenti sul posteggio. Superato tale termine, il Comune provvede alla rimozione di quanto abbandonato sul posteggio a spese del concessionario inadempiente.

Art. 35

Conservazione del Posteggio

1. L'operatore che per periodi prolungati non ha utilizzato il posteggio per motivi giustificati e tempestivamente documentati, ha diritto alla conservazione del posteggio.

2. I casi in cui l'assenza del titolare dall'esercizio dell'attività è giustificata sono:

- gravidanza e puerperio;
- malattie ed infortuni;
- ferie non superiori ad un mese per anno solare;
- sospensione dell'autorizzazione, ai sensi del predetto art. 34;
- cariche elettive o sindacali.

3. Nei casi di cui ai punti precedenti, la conservazione del posteggio dovrà essere richiesta mediante l'invio di istanza al Comune, corredata da idonea certificazione comprovante le motivazioni di assenza, ove possibile, preventivamente e comunque non oltre il quinto giorno successivo a quello in cui ha avuto inizio l'assenza.

4. Il posteggio temporaneamente non occupato dal titolare, per tutta la durata dell'assenza dello stesso, è messo a sorteggio, come meglio specificato all'art. 25 del presente regolamento.

Art. 36

Funzionamento dei Mercati e Divieti

1. Il mercato è gestito dal Comune che assicura eventualmente l'espletamento delle attività di carattere istituzionale e l'erogazione di servizi aggiuntivi - quali i servizi informativi, servizi igienici, Servizio WIFI, Servizio WEB, bus navetta, ecc. - salvo che non si proceda, per questi ultimi, all'affidamento a soggetto esterno a cura degli stessi esercenti del mercato.

2. Le operazioni di allestimento degli stand, carico e scarico delle merci dovranno essere ultimate almeno mezz'ora prima dell'inizio delle attività di vendita all'interno del mercato.

3. I concessionari delle aree non possono occupare superficie maggiore o diversa da quella espressamente assegnata ed opportunamente numerata e delimitata sul manto stradale, né occupare, anche con piccole sporgenze, spazi comuni riservati al transito, passi carrabili, ingressi a negozi o a private abitazioni.

4. Le tende di protezione del banco di vendita debbono essere collocate ad una altezza dal suolo non inferiore a 2 mt. nel punto più basso, e comunque all'interno dell'area di posteggio, in modo tale da non intralciare le zone destinate al transito pedonale e degli eventuali mezzi di soccorso. Al fine di garantire un aspetto visivo omogeneo si dispone che le tende abbiano un colore uguale in tutti i mercati ed a tal fine si individuerà una colorazione adeguatamente concordata a seguito di apposita conferenza tra gli operatori, per il tramite delle commissioni di mercato. Il tessuto utilizzato, inoltre, dovrà essere ignifugo con apposita certificazione almeno in classe "2".

Gli stand dovranno essere dotati di apposito estintore manuale, con regolare contratto di manutenzione.

5. E' vietato l'utilizzo di mezzi sonori.

6. E' consentito mantenere nel posteggio i propri veicoli quando le caratteristiche dimensionali del posteggio lo consentano, siano essi attrezzati o meno per l'attività di vendita fermo restando il divieto di occupare superficie diversa o maggiore di quella espressamente assegnata.

7. L'assenza dell'operatore nei mercati la cui giornata di svolgimento sia stata spostata dall'ufficio competente non potrà essere computata ai fini della decadenza dalla concessione del posteggio.

Art. 37

Vigilanza e Controllo

1. La vigilanza e il controllo circa il rispetto delle norme igienico-sanitarie è esercitata dalla ASP.
2. Al Comando di Polizia Municipale spetta il controllo, conformemente ai propri compiti istituzionali, circa il regolare svolgimento dei mercati nelle aree individuate dagli organi competenti.
3. L'Amministrazione istituirà un nucleo di 2 unità addette al mercato, per il sorteggio e la rilevazione delle presenze. Tale nucleo ha l'onere di controllare la corretta collocazione degli operatori nei posteggi loro assegnati e l'osservazione degli obblighi a carico degli assegnatari dei posteggi così come individuati dal presente regolamento, nonché l'effettiva presenza di ciascuna azienda titolare di posteggio, nonché di segnalare le eventuali difformità al responsabile di mercato del Comando di Polizia Municipale.

Art. 38

Sanzioni

1. Nei casi di abbandono o deposito incontrollato di rifiuti, si applicano le sanzioni di cui all'art. 35 del D.Lgs.205/2010, con sanzione amministrativa da € 300,00 ad € 3.000,00 con pagamento in misura ridotta pari ad € 600,00 . Ove l'abbandono riguardi rifiuti pericolosi la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio con esclusione del pagamento in misura ridotta.
2. Si applica, in materia di sanzioni amministrative, l'art. 20 della L.R. 18/95, come modificato ed integrato dalla L.R. 2/96.
3. Ove non ricorrano ipotesi espressamente previste dalla L.R. 18/95 o da altre disposizioni di legge vigenti, per le violazioni delle norme del presente regolamento si applica, ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs. 267/2000, la sanzione amministrativa pecuniaria da 25,00 euro a 500,00 euro.
4. In caso di recidiva (stessa violazione commessa due volte nell'anno solare), l'ufficio comunale competente trasmetterà all'operatore responsabile della violazione un provvedimento di formale diffida e contestuale sospensione dell'autorizzazione per un periodo non superiore a trenta giorni. Detto provvedimento sarà notificato, ed eseguito con il ritiro temporaneo del titolo, dalla Polizia Municipale, che provvederà altresì alla successiva restituzione del titolo all'interessato al termine del periodo; in entrambi i casi il Comando di P.M. informerà l'ufficio amministrativo competente.
5. A fronte di ulteriori reiterazioni, l'ufficio comunale competente procederà, ai sensi degli artt. 3 co.2 e 14 co. 3 L.R. 18/95, alla pronuncia di decadenza della concessione del posteggio, e alla conseguente revoca dell'autorizzazione. La Polizia Municipale provvederà al ritiro del titolo, e lo trasmetterà all'ufficio amministrativo competente.

Art. 39

Norma di Rinvio

Per quanto non previsto dal presente regolamento, si applicano in ogni caso le leggi vigenti in materia.

Art. 40

Relazione Tecnica

1. L'ufficio Comunale del Settore Servizi alle Imprese è tenuto ogni 12 mesi a trasmettere alla Commissione Consiliare competente apposita relazione tecnica sullo stato del commercio su aree pubbliche nel territorio del Comune, nella quale si evinca lo stato di attuazione del vigente regolamento. Inoltre l'Ufficio tecnico del medesimo Settore è onerato di produrre ed aggiornare costantemente gli elaborati grafici relativi ai mercati tutti ed ai relativi posteggi isolati previsti in occasione del rilascio delle autorizzazioni temporanee.

Art. 41

Riserva dei Posteggi

1. Per l'assegnazione di posteggi nei mercati settimanali va operata una riserva di almeno il 30% destinata agli operatori del settore alimentare, al fine di assicurare l'equilibrio dell'offerta ed in ogni caso tali operatori dovranno necessariamente operare in area contigua appositamente dedicata al settore alimentare ed espressamente individuata dall'Amministrazione Comunale.

REGOLAMENTO PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE “BOTTEGHE STORICHE” E DEI “MERCATI STORICI”

CAPO I	
DISPOSIZIONI GENERALI	
 Mercati Storici	23
Art. 1 Principi e finalità.....	24
Art. 2 Ambito di applicazione.....	24
CAPO II	
REQUISITI E STATUS DI BOTTEGA STORICA E MERCATO STORICO	
Art. 3 Requisiti delle “Botteghe Storiche”	25
Art. 4 Requisiti dei “Mercati storici”	26
Art. 5 Individuazione delle “Botteghe Storiche” e dei “Mercati Storici”	26
Art. 6 Status di “Bottega Storica” e “Mercato Storico”	26
CAPO III	
ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEI MERCATI STORICI	
Art. 7 Albo delle botteghe storiche.....	27
Art. 8 Sezioni dell’Albo.....	27
Art. 9 Domanda di iscrizione all’Albo.....	27
Art. 10 Commissione Tecnica.....	27
Art. 11 Marchio.....	28
Art. 12 Cancellazione dall’Albo.....	28
Art. 13 Subingresso in locali iscritti all’Albo.....	28
CAPO IV	
AGEVOLAZIONI E CONDIZIONI	
Art. 14 Agevolazioni e benefici.....	28
Art. 15 Condizioni e vincoli.....	29
CAPO V	
CONTROLLI, SANZIONI, NORMA DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO	
Art. 16 Controlli e sanzioni.....	29
Art. 17 Norma di salvaguardia	29/30

REGOLAMENTO
PER LA PROMOZIONE E LA VALORIZZAZIONE DELLE "BOTTEGHE STORICHE" E DEI "MERCATI STORICI"
DEL COMUNE DI PALERMO

Mercati Storici

Nell'ambito del territorio del comune di PALERMO attualmente sono presenti i seguenti mercati Storici:

- 1) Mercato Ballarò;
- 2) Mercato Del Capo;
- 3) Mercato Delle Pulci;
- 4) Mercato Della Vucciria;
- 5) Mercato Via Bandiera/S. Agostino
- 6) Mercato Via Montalbo.

CAPO I
DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Principi e finalità

1. Il Comune di Palermo, in coerenza con i programmi di sviluppo economico territoriali, intende valorizzare, promuovere e sostenere, negli ambiti di sua competenza, secondo la disciplina di cui al presente regolamento, le attività economiche commerciali ed artigianali tradizionalmente presenti sul territorio, che rivestono particolare valore storico, artistico, architettonico e ambientale, rappresentando una risorsa preziosa per la città, anche sotto il profilo dell'attrattività turistica, in quanto testimonianza della storia, dell'arte, della cultura locale e della tradizione imprenditoriale e mercatale locale.
2. La presente disciplina mira anche a consentire alle predette attività economiche, attraverso l'impiego sinergico di varie misure e strumenti, di mantenere competitività sul mercato globale, al fine di poter tramandare, attraverso la conservazione delle loro caratteristiche originarie, i valori e le tradizioni che tali esercizi rappresentano.
3. Per realizzare concretamente quanto espressamente detto nei primi due commi del presente articolo, si stabilisce che nelle aree dei mercati storici, durante le ore di svolgimento delle attività commerciali, si trasformerà il sito in area esclusivamente pedonale, atteso che gli spazi angusti non concedono un uso in sicurezza dei luoghi. Per quanto espresso si incaricano i competenti uffici comunali di occuparsi al riguardo dell'interdizione del traffico veicolare, nonché per l'esatta determinazione degli spazi di suolo pubblico da potere eventualmente concedere agli operatori che ne facciano richiesta, risultando diversamente interdetto all'occupazione ogni spazio pubblico non concesso .

Art. 2

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle seguenti categorie di attività, aventi sede operativa nel territorio del Comune di Palermo, quando abbiano i requisiti di cui al successivo art. 3 e 4:
 - a. esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;
 - b. esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - c. attività artigianali;
 - d. chioschi (tip. A);
 - e. mercati su aree pubbliche.
2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle "Botteghe Storiche" ed ai "Mercati Storici" dell'intero territorio comunale, sul presupposto che qualsiasi area urbana, sia essa centrale ovvero periferica, possa trarre vantaggio dalla presenza di tali attività.

CAPO II
REQUISITI E STATUS DI BOTTEGA STORICA E MERCATO STORICO

Art. 3

Requisiti delle Botteghe Storiche

1. Ai fini del presente regolamento, sono qualificate come "Botteghe Storiche", le attività economiche di cui al precedente art. 2, lett. a), b) ,c) e d), qualora sussistano i seguenti requisiti:

- a) svolgimento della medesima attività da almeno cinquanta anni continuativi, nello stesso locale, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività (possono essere ammesse interruzioni di attività, determinate esclusivamente dai trasferimenti previsti dal comma 5 del presente articolo);
- b) collegamento funzionale e strutturale dei locali e degli arredi con l'attività svolta, al fine di dare il senso di un evidente radicamento nel tempo dell'attività stessa (i locali in cui viene esercitata l'attività devono avere l'accesso su area pubblica ovvero su area privata gravata da servitù di pubblico passaggio);
- c) presenza nei locali, negli arredi, sia interni che esterni, di elementi, strumenti, attrezzature e documenti di particolare interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e culturale, o particolarmente significativi per la tradizione e la cultura del luogo, visibili al pubblico (gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti, devono offrire, al di là della presenza quantitativa, una chiara visibilità alla persona comune, ossia non munita di particolari conoscenze tecniche e culturali, del collegamento funzionale e strutturale con l'attività svolta e dare il senso di un evidente radicamento nel tempo di quella attività).

La Commissione Tecnica di cui all'art. 10 del presente regolamento, anche in assenza di taluna delle caratteristiche di cui alla precedente lettera c), potrà acconsentire al riconoscimento dello status di Bottega Storica, nei confronti degli esercizi che facciano domanda di iscrizione all'Albo, a fronte di comprovati elementi di storicità.

2. Ai fini della valutazione dei requisiti di cui alla precedente lettera c), saranno considerati, in particolare, i seguenti elementi:

- a) gli arredi, le attrezzature, gli strumenti, i documenti e quant'altro conservato in originale, legati all'attività svolta, che testimonino la durata nel tempo di tale attività;
- b) la presenza, nel locale, di finiture proprie ed originarie, interne ed esterne (pavimenti, infissi, intonaci, vetrine, insegne, targhe, etc.);
- c) la citazione del locale in opere letterarie e/o cinematografiche di particolare rilievo e/o il legame alla toponomastica locale.

Per le finalità di cui ai precedenti commi 1 lett. c) e 2, gli interessati, nella domanda di iscrizione all'Albo di cui all'art. 7 del presente regolamento, dovranno espressamente indicare e documentare gli elementi, strumenti, attrezzature, etc., che conferiscono all'attività l'interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e/o culturale.

3. In deroga al periodo di cui alla lettera a) del presente articolo, lo status di "Bottega Storica" può essere riconosciuto anche ad esercizi operanti continuativamente nello stesso locale da almeno venticinque anni, anche se con denominazioni, insegne, gestioni o proprietà diverse, a condizione che siano state mantenute le caratteristiche originarie dell'attività, esclusivamente qualora si tratti di esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande recanti la denominazione "Osterie". Per le finalità di cui al presente comma, si terrà conto di quanto risulta dal titolo autorizzatorio ovvero dall'insegna.

4. Agli effetti dell'applicazione del comma 1 lett. a), il periodo di 50 anni si considera decorrente dalla data di rilascio della Licenza/Autorizzazione, e deve essere maturato alla data della presentazione della domanda di iscrizione all'Albo. La presente disposizione si applica anche alla decorrenza di cui al comma 3.

5. Il periodo di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo, può essere riferito anche ad attività esercitate, con le citate caratteristiche, in locali adiacenti o nelle immediate vicinanze della sede originaria, qualora il trasferimento dalla sede originaria sia avvenuto per cause di forza maggiore o per ampliamento.

6. Nel caso di farmacie e tabaccherie, attualmente in possesso di idoneo titolo all'esercizio dell'attività commerciale, il periodo di cui al comma 1 lettera a) del presente articolo è riferito all'attività prevalente.

Art. 4

Requisiti dei Mercati storici

1. Ai fini del presente regolamento, sono qualificati come "Mercati Storici" quei complessi unitari, di proprietà pubblica, di particolare valore storico-artistico-architettonico, destinati ad attività commerciali, artigianali e di pubblico esercizio, operanti continuativamente da almeno 50 anni.

Art. 5

Individuazione delle "Botteghe Storiche" e dei "Mercati Storici"

1. Il Comune di Palermo, individua e iscrive le "Botteghe Storiche" nelle diverse sezioni dell'Albo di cui al seguente art. 7, a seguito della ricezione e verifica delle domande di iscrizione presentate dagli interessati, secondo quanto previsto al successivo articolo 9.

2. Al fine della successiva integrazione dell'Albo, l'Amministrazione Comunale, qualora rilevi, autonomamente o a seguito di eventuali segnalazioni operate dalle Associazioni di categoria, dalle Associazioni dei consumatori, dalla Camera di Commercio, l'esistenza di esercizi in possesso dei requisiti di legge, provvede ad informare i titolari sull'opportunità di chiedere ed ottenere l'iscrizione.

3. Il Comune provvede autonomamente ad iscrivere nella specifica sezione dell'Albo, i "Mercati Storici", in possesso dei requisiti di Legge.

Art. 6

Status di "Bottega Storica" e "Mercato Storico"

1. Lo status di "Bottega Storica" o "Mercato Storico" è riconosciuto alle attività economiche di cui all'art. 2 del presente Regolamento, che abbiano ottenuto l'iscrizione all'Albo, e prevede la possibilità di accedere alle agevolazioni e benefici espressamente previste dall'art. 14 del presente Regolamento.

2. Ai fini dell'iscrizione all'Albo di cui al successivo art.7, non è previsto alcun limite numerico né obbligo di durata minima.

3. Lo status di "Bottega Storica" e di "Mercato Storico" è legato al mantenimento delle caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo esterno ed interno presenti al momento dell'iscrizione all'Albo.

4. Lo status di "Bottega Storica" o "Mercato Storico", costituisce un vincolo, esclusivamente ai fini dell'iscrizione all'Albo e dell'accesso ai benefici/deroghe ad essa connessi.

5. I titolari delle attività iscritte all'Albo potranno chiedere, in qualsiasi momento, la cancellazione dal medesimo, fatta salva la perdita delle agevolazioni/deroghe eventualmente ottenute per effetto dell'iscrizione.

6. In caso di subentro nell'attività, il diritto alle agevolazioni/deroghe di cui all'art. 14, può essere conservato, qualora il/i subentrante/i mantenga/mantengano le caratteristiche che avevano dato luogo all'acquisizione dello status.

7. I proprietari e i gestori delle "Botteghe Storiche" possono presentare al Comune proposte d'intervento volte al restauro e valorizzazione della struttura edilizia o degli arredi, della conformazione degli spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro. L'Amministrazione valuta se tali interventi possano alterare l'immagine storica e tradizionale dell'esercizio. Qualora tali interventi siano considerati tali da pregiudicare i requisiti originari per l'appartenenza all'Albo, come risultanti dalla documentazione di cui al precedente art. 3 comma 2, l'Amministrazione ne dà comunicazione all'interessato, indicando, ove ciò sia possibile, le modifiche necessarie ad evitare l'alterazione dei requisiti originari. Qualora l'interessato decida di procedere comunque agli interventi programmati senza conformarsi alle indicazioni ricevute, verrà disposta la cancellazione dell'esercizio dall'Albo.

8. Lo status di "Bottega Storica" o di "Mercato Storico", comporta:

- a. l'utilizzo dell'apposito marchio appositamente rilasciato dal S.U.A.P. (targhe, insegne, vetrofanie e pubblicità);
- b. la possibilità di accedere alle misure ed interventi di cui all'art. 14.

9. Non possono fregiarsi della qualifica di "Bottega Storica" o di "Mercato Storico" e della possibilità di esporre il relativo marchio distintivo, le attività che:

- a. non siano iscritte al Albo;
- b. siano state cancellate dall'Albo.

CAPO III
ALBO DELLE BOTTEGHE STORICHE E DEI MERCATI STORICI

Art. 7

Albo delle "Botteghe Storiche" e dei "Mercati Storici"

1. Presso il Comune di Palermo è istituito l'Albo delle "Botteghe Storiche e dei Mercati Storici", in cui sono iscritti:
 - a. gli esercizi aventi i requisiti previsti dal precedente articolo 3, su domanda del titolare, da presentare secondo le modalità di cui al successivo art. 9 del presente regolamento;
 - b. i mercati storici aventi i requisiti previsti dal precedente articolo 4, con le modalità di cui all'art. 5 comma 3 del presente regolamento.
2. L'iscrizione è disposta, a seguito della verifica della sussistenza dei requisiti da parte dell'apposita Commissione Comunale di cui all'art. 10.
3. L'Albo, con l'elenco delle imprese aderenti, è pubblico e l'adesione ad esso è volontaria e gratuita.
4. L'albo comunale può essere integrato in qualsiasi momento, a seguito di istanza di iscrizione operata dai soggetti interessati.
5. L'iscrizione all'Albo comporta il rilascio e l'utilizzo del marchio.
6. La tenuta dell'Albo è affidata alla struttura comunale competente in materia di regolamentazione delle attività commerciali, che provvederà ai connessi adempimenti amministrativi, agli aggiornamenti ed alle comunicazioni relative alle modifiche intervenute.

Art. 8

Sezioni dell'Albo

1. L'Albo comunale è articolato nelle seguenti quattro sezioni:
 - esercizi commerciali al dettaglio in sede fissa;
 - attività artigianali;
 - esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande;
 - mercati su aree pubbliche.
2. Qualora un locale abbia i requisiti per l'appartenenza a più sezioni fra quelle di cui al precedente comma 1, l'assegnazione viene effettuata sulla scorta della scelta operata dal titolare ovvero, in mancanza, con riguardo alle caratteristiche prevalenti.

Art. 9

Domanda di iscrizione all'Albo

1. Le domande di iscrizione all'Albo, compilate utilizzando l'apposita modulistica e corredate della documentazione ivi indicata, dovranno essere presentate secondo quanto previsto dall'Amministrazione Comunale.
2. La domanda deve essere firmata dall'attuale titolare dell'esercizio e corredata dal consenso del proprietario dell'immobile, ove soggetto diverso dal titolare dell'esercizio.
3. Per gli esercizi situati in immobili di proprietà di Amministrazioni Pubbliche, alla domanda va allegato il consenso dell'Amministrazione stessa.
4. Con la domanda, il richiedente deve dichiarare espressamente d'impegnarsi, in caso ottenga l'iscrizione all'albo, ad accettare integralmente le condizioni e i vincoli di cui al successivo art. 15.

Art. 10

Commissione Tecnica

1. Le domande di iscrizione all'Albo saranno valutate, previa istruttoria documentale operata dalla Struttura comunale di cui all'art.7 comma 6 del presente regolamento, da un'apposita Commissione Comunale, la quale provvederà all'adozione degli atti conseguenti.
2. La Commissione sarà composta dai Dirigenti del Settore Attività Produttive, di cui uno assumerà le funzioni di Presidente, nonché dal responsabile dell'Ufficio Tecnico dello stesso Settore e dal Funzionario dell'Ufficio Commercio su area Pubblica con funzioni di Segretario .
3. La Commissione, su proposta del Presidente, potrà avvalersi della collaborazione di altri eventuali Uffici Comunali interessati.
4. L'iscrizione all'Albo è subordinata alla verifica, da parte della Commissione, della sussistenza dei requisiti

di cui all'art. 3 del presente regolamento.

5. Dal processo verbale, dovrà risultare la motivazione posta a fondamento della valutazione delle singole domande.

6. La partecipazione alle sedute della Commissione è gratuita.

Art. 11 **Marchio**

1. Il marchio "Bottega Storica" o "Mercato Storico" è predisposto dal Comune di Palermo e contiene necessariamente i seguenti elementi:

a. Intestazione "Bottega Storica" o "Mercato Storico";

b. Marchio della città di Palermo – "Panormvs" – Genio di Palermo, (D.G.C. n°179 del 21/11/2012);

2. Ogni impresa iscritta all'Albo espone il marchio distintivo dell'Albo stesso e può farne uso nella propria attività pubblicitaria (nelle targhe, insegne, vetrofanie e nella pubblicità);

Art. 12 **Cancellazione dall'Albo**

1. Il Comune dispone la cancellazione dall'Albo degli esercizi commerciali e dei mercati storici rispetto ai quali venga accertata la perdita dei requisiti in base ai quali è avvenuta l'iscrizione.

2. La cancellazione dall'Albo è disposta anche nel caso in cui l'interessato decida di procedere comunque con interventi di restauro di cui all'art. 6 comma 7 senza conformarsi alle indicazioni ricevute.

3. La cancellazione dall'Albo può avvenire anche a seguito di espressa richiesta del titolare dell'attività.

4. All'atto della cancellazione decadono tutti i benefici offerti dall'Amministrazione Comunale ai titolari degli esercizi e/o ai proprietari dei rispettivi immobili.

5. L'Amministrazione Comunale procederà alla richiesta di rifusione di quanto eventualmente percepito indebitamente, sotto forma di agevolazioni concesse per l'appartenenza all'Albo, nonché alla revoca delle deroghe eventualmente concesse.

Art. 13 **Subingresso in locali iscritti all'Albo**

1. In caso di trasferimento della titolarità di un esercizio iscritto all'Albo, e purché permangano i requisiti di cui al precedente articolo 3, il subentrante può mantenere l'iscrizione, dietro semplice comunicazione al Comune, nella quale dichiara di accettare le condizioni di cui al successivo art. 15.

CAPO IV **AGEVOLAZIONI E CONDIZIONI**

Art. 14 **Agevolazioni e benefici**

1. Alle attività iscritte all'Albo e con esclusivo riferimento ai relativi locali, il Comune, coerentemente con la normativa nazionale, regionale e comunitaria, dovrà con adeguati strumenti da adottare appositamente:

a. utilizzare riduzione sulla fiscalità locale;

b. utilizzare la monetizzazione e/o ridefinizione dei requisiti urbanistici, in coerenza con i criteri regionali di pianificazione territoriale ed urbanistica commerciale;

c. facilitare, anche attraverso apposite disposizioni urbanistiche o regolamentari, l'utilizzazione commerciale dei locali degli edifici esistenti, anche dal punto di vista dei requisiti igienico-edilizi.

2. L'Amministrazione Comunale potrà, inoltre, procedere, attraverso specifici piani di intervento e/o di settore, ovvero con riferimento a progetti specifici e/o speciali, all'implementazione, anche in collaborazione con altri soggetti, di strumenti che prevedano forme di contribuzione economica e/o agevolino l'accesso al credito, a favore delle attività iscritte nell'Albo al fine di favorire l'esecuzione di opere di adeguamento alla normativa igienico-sanitaria, ambientale, antinfortunistica, di sicurezza, nonché di trasformazione tecnologica e di ristrutturazione e restauro degli immobili, degli arredi e delle antiche insegne.

3. Oltre alle misure sopra specificate, l'Amministrazione Comunale, potrà adottare, a favore delle attività iscritte nell'Albo, una o più delle seguenti agevolazioni:

- a. deroghe in materia di orari di esercizio dell'attività;
 - b. interventi in materia di segnaletica stradale, diretti a migliorare le condizioni di visibilità e accessibilità degli esercizi, compatibilmente con le esigenze generali;
 - c. promozione di manifestazioni culturali, campagne di comunicazione e iniziative di valorizzazione degli esercizi storici, eventualmente anche nell'ambito di iniziative adottate in ambito provinciale, regionale o nazionale;
 - d. inserimento nell'itinerario turistico che il Comune potrà pubblicizzare attraverso il proprio portale internet.
4. L'Amministrazione Comunale potrà attivare, nell'ambito dell'Osservatorio comunale sul commercio, un monitoraggio sull'attuazione del presente regolamento, anche al fine di acquisire gli elementi di conoscenza utili a definire eventuali ulteriori iniziative da intraprendere ai fini del sostegno, della promozione e della valorizzazione delle "Botteghe Storiche" e dei "Mercati Storici".

Art. 15

Condizioni e vincoli

1. L'iscrizione all'Albo è subordinata all'accettazione delle seguenti condizioni, che il titolare si impegna a rispettare:
- a. mantenere le caratteristiche morfologiche dei locali, delle vetrine e delle insegne, degli elementi di arredo interno ed esterno presenti al momento dell'iscrizione, che conferiscono all'attività l'interesse storico, artistico, architettonico, ambientale e/o culturale;
 - b. proseguire l'attività nella stessa sede, con le medesime modalità, fatta salva la previsione di cui all'art. 3 comma 5;
 - c. ottenere, ai fini dell'iscrizione all'Albo, il consenso del proprietario dell'immobile, ove soggetto diverso dal titolare dell'esercizio, ovvero il consenso dell'Amministrazione proprietaria, nel caso di esercizi situati in immobili di proprietà di Amministrazioni Pubbliche;
 - d. comunicare preventivamente al Comune l'intenzione di effettuare interventi sulla struttura edilizia, sugli arredi, sulla conformazione degli spazi interni, delle vetrine e ogni altro elemento di decoro. Tale comunicazione non è in alcun modo sostitutiva dei necessari adempimenti previsti dalla vigente normativa in materia edilizia, ambientale, igienicosanitaria, antinfortunistica ecc.;
 - e. Qualora l'impresa non rispetti gli impegni assunti ai sensi del precedente comma 1, sarà soggetta alla cancellazione d'ufficio dall'Albo.

CAPO V

CONTROLLI, SANZIONI, NORMA DI SALVAGUARDIA E DISPOSIZIONI IN ORDINE ALL'ENTRATA IN VIGORE DEL PRESENTE REGOLAMENTO

Art. 16

Controlli e Sanzioni

1. L'Amministrazione Comunale può disporre, anche avvalendosi delle proprie strutture di Polizia locale, ispezioni e controlli ai locali oggetto del presente regolamento, al fine di accertare la sussistenza dei requisiti per l'iscrizione all'Albo delle botteghe storiche, e il mantenimento delle condizioni, a cui tale iscrizione è subordinata.
2. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega Storica" da parte di chi non è iscritto o sia stato cancellato dall'Albo è applicata una sanzione amministrativa pecuniaria di Euro 500,00.
3. In caso di utilizzo abusivo del marchio di "Bottega Storica", il Comune ordina al trasgressore la rimozione entro un termine prefissato e ne vieta l'utilizzo in qualsiasi forma.

Art.17

Norme di salvaguardia

1. Al fine di garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro all'interno dei vari esercizi operanti nei mercati storici e sulle adiacenti aree pubbliche, si prescrive che ogni punto vendita esibisca la certificazione dell'impianto elettrico, garantendo al contempo la presenza di almeno un estintore portatile, nonché il ricorso a tessuti ignifughi per i tendaggi.
2. Per quanto riguarda l'eventuale occupazione di spazi esterni, gli stessi dovranno essere espressamente concessi dallo stesso Comune ed espressamente individuabili con apposita colorazione verde del

perimetro della parte concessa. Le coperture degli spazi esterni dovranno obbligatoriamente esse realizzate con colorazioni conformi, individuate dal Comune e con tessuto omologato come ignifugo in classe "2".

3. Il Comune si riserva di valutare globalmente la situazione per la concessione delle aree esterne poiché, proprio per garantire la sicurezza sui luoghi di lavoro, dovrà garantirsi una normale viabilità dei mezzi di soccorso .
4. Si applicano comunque tutte le misure sulla sicurezza, così come espressamente individuate dall'art.27 del Regolamento sul Commercio Area Pubblica.

REGOLAMENTO PER LO SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

RISERVATO ALLA VENDITA DIRETTA DA PARTE DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI

Ai sensi del Decreto Ministero delle risorse agricole alimentari e forestali 20/11/2007
"Attuazione dell'articolo 1, comma 1065, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 sui
mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli Imprenditori Agricoli"

INDICE	31
Art. 1 ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI	32
Art. 2 FINALITÀ	32
Art. 3 SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI	32
Art. 4 REQUISITI E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI	32
Art. 5 SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUE FUNZIONI	33
Art. 6 SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA E CRITERI DI AMMISSIONE	33
Art. 7 ADDETTI ALLA VENDITA	34
Art. 8 PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA	34
Art. 9 MODALITÀ DI VENDITA	34
Art. 10 OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PARTECIPANTI AL MERCATO	35
Art. 11 GESTIONE E CONTROLLO	35
Art. 12 ASSENZE	35
Art. 13 CIRCOLAZIONE STRADALE	35
Art. 14 SISTEMAZIONE ATTREZZATURE DI VENDITA	35
Art. 15 SANZIONI	36
APPENDICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO	37

Art. 1

ISTITUZIONE E CARATTERISTICHE DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

1) Oggetto del presente disciplinare è la regolamentazione delle modalità di vendita, di svolgimento e di partecipazione degli imprenditori agricoli al Mercato degli Agricoltori istituito dal Comune di Palermo, in

applicazione del D.M. 20.11.2007 "Attuazione dell'art. 1 comma 1065 della legge 27 dicembre 2006 n° 296 sui mercati riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".

2) Lo svolgimento del mercato è altresì soggetto alle altre norme comunitarie, statali, regionali e comunali vigenti in materia, comprese le norme igienico-sanitarie ai sensi del suddetto D.M. 20.11.2007 del Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali.

Art. 2 FINALITÀ

1) Il mercato agricolo denominato "MERCATO DEGLI AGRICOLTORI" istituito dal Comune di Palermo in collaborazione delle Organizzazioni Professionali Agricole riconosciute dal CNEL, è riservato agli imprenditori e per un massimo del 20% agli artigiani della filiera agroalimentare che lavorano e trasformano esclusivamente prodotti agricoli della Sicilia, ed è promosso per favorire la vendita diretta dei prodotti derivanti dall'esercizio dell'attività agricola (anche a seguito di manipolazione e trasformazione).

2) Il MERCATO DEGLI AGRICOLTORI ha lo scopo di:

- • promuovere e valorizzare i prodotti tipici del territorio locale e regionale;
- • incentivare il consumo dei prodotti locali;
- • favorire le occasioni di incontro tra imprenditori agricoli locali e consumatori;
- • sostenere le imprese del settore e garantire la trasparenza, nei confronti dei consumatori, rispetto a provenienza, freschezza e qualità dei prodotti;
- • sperimentare forme innovative di gestione del prodotto attraverso la condivisione e l'autorganizzazione da parte dei produttori;
- • favorire il giusto rapporto qualità - prezzo, riducendo costi di trasporto e distribuzione;
- • diffondere, attraverso attività didattiche e dimostrative, da realizzare nell'ambito del Comune di Palermo, l'educazione alimentare, l'informazione al consumatore ed una maggiore conoscenza del territorio e dell'economia locale.

Art. 3 SVOLGIMENTO DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

1) Il MERCATO DEGLI AGRICOLTORI è gestito dal Comune *con la collaborazione delle O.O. P.P. agricole* che assicura l'espletamento delle attività di carattere istituzionale ed eventualmente l'erogazione di servizi aggiuntivi - quali i servizi informazioni, bus navetta, intrattenimento/animazione, ecc. Tali ultimi servizi possono essere gestiti direttamente da soggetto preventivamente autorizzato dall'Amministrazione Comunale. Tale soggetto deve, comunque, essere in possesso dei requisiti morali previsti dall'art. 4 comma 6 del D.Lgs 228/2001.

2) Il MERCATO DEGLI AGRICOLTORI si svolge nel Comune di Palermo, su area appositamente individuata oppure all'interno dei mercati regionali, ed ha le seguenti caratteristiche:

- • *durata pluriennale;*
- • Periodicità: cadenza almeno settimanale, salvo edizioni straordinarie, da concordare con l'Amministrazione del Comune;

Art. 4 REQUISITI E RILASCIO DELLE AUTORIZZAZIONI PER L'OCCUPAZIONE DEL SUOLO PUBBLICO ALL'INTERNO DEL MERCATO DEGLI AGRICOLTORI

1) La domanda di partecipazione al bando dovrà essere inviata, in carta legale, correlata dai relativi diritti di istruttoria e ai diritti di segreteria del SUAP (DPR 160/2010), all'ufficio competente dell'amministrazione comunale (SUAP ai sensi della L.R. 18/95 e ss.mm.ii., della L.R. 28/99 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 59/2010 e ss.mm.ii., in modalità telematica (DPR. 160/2010) all'indirizzo di posta elettronica certificata (PEC) suapfacile@cert.comune.palermo.it, oppure utilizzando SuapOnline, unitamente alla copia di un proprio documento di identità; il richiedente extracomunitario dovrà dichiarare gli estremi del permesso di soggiorno ai sensi D.P.R. n. 445/2000.

Art. 5 SETTORE ATTIVITÀ PRODUTTIVE E SUE FUNZIONI

1) Presso il del Settore Attività Produttive sarà istituito un Servizio che svolgerà attività di rappresentanza, in collaborazione con le OO. PP. agricole, per la segnalazione di nuove adesioni e nuove iniziative collaterali.

2) Il predetto Servizio ha le seguenti funzioni:

- a) ammettere la partecipazione al MERCATO DEGLI AGRICOLTORI unicamente ai soggetti in possesso dei requisiti indicati dall'art. 6 del presente disciplinare;
- b) controllare che gli imprenditori agricoli partecipanti al MERCATO rispettino quanto previsto dal presente disciplinare;
- c) organizzare la pubblicità del MERCATO e le iniziative promozionali collaterali;
- d) organizzare con le OO. PP. agricole e di concerto con gli stessi imprenditori agricoli o con altri soggetti sinergici, attività culturali, (temporanee o permanenti) didattiche e dimostrative, legate ai prodotti alimentari, tradizionali ed artigianali del territorio rurale di riferimento;
- e) elaborare nuove proposte rivolte a migliorare il funzionamento del MERCATO;
- f) aderire alle iniziative di promozione del MERCATO DEGLI AGRICOLTORI;
- g) predisporre in collaborazione con le OO. PP. agricole e con la presenza degli imprenditori agricoli del mercato, i momenti di accoglienza integrativi ed aggregativi con il cliente, per far conoscere il percorso dei prodotti dalla terra alla tavola quali: visite dell'azienda, incontri con le scuole e attività specifiche similari;
- i) calendarizzare il mercato, fissando nello specifico giornate e orario di svolgimento del MERCATO.

Art. 6

SOGGETTI AMMESSI ALLA VENDITA E CRITERI DI AMMISSIONE

1. Possono partecipare al MERCATO DEGLI AGRICOLTORI i produttori agricoli e artigiani della filiera dell'agroalimentare siciliano iscritti all'Albo delle Imprese accreditate dalla Regione Siciliana. I produttori ammessi alla vendita dovranno essere riconoscibili dal tesserino identificativo, così come gli eventuali sostituti.
2. I produttori ammessi alla vendita devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art. 4, comma 6, del D.Lgs. 18.05.2001 n. 228 e aver presentato la comunicazione d'inizio attività prevista da tale decreto legislativo con apposita modulistica predisposta dall'Amministrazione Comunale o con modulistica a questa conforme, sottoscrivendo un impegno al rispetto del presente disciplinare. La comunicazione d'inizio attività, se corredata dall'autocertificazione del rispetto dei requisiti previsti dal D.Lgs 228/2001 e dalla suddetta sottoscrizione d'impegno, ha efficacia immediata.
3. Ai fini dell'accreditamento, le imprese agricole devono aver presentato istanza alla S.O.A.T. competente per territorio corredata della seguente documentazione:
 - certificato di iscrizione nel registro delle imprese di cui all'art. 8 della legge 29 dicembre 1993 n. 580, o dichiarazione del regime di esonero ai sensi del decreto legge n. 262 del 3 ottobre 2006;
 - dichiarazione sostitutiva, rilasciata ai sensi della vigente normativa, indicante: i prodotti offerti, il periodo di vendita, la provenienza dei prodotti e l'ubicazione della sede aziendale.

Devono dichiarare altresì:

- a) di condividere gli obiettivi di tutela della qualità alimentare, il miglioramento del rapporto tra produzione e consumo;
 - b) contribuire allo sviluppo della filiera corta dichiarandosi disponibili a praticare il miglior prezzo e la migliore qualità;
 - c) collaborare per raggiungere gli obiettivi della tracciabilità e della trasparenza del prezzo, attraverso il sistema di controllo e autocontrollo e l'informazione per il consumatore;
 - d) garantire che i prodotti non provengano da processi dannosi per l'ambiente, per la salute dell'uomo e degli animali; il rispetto dei principi dell'equità e della responsabilità sociale, non contengano organismi geneticamente modificati, l'origine e tracciabilità dei prodotti.
- Oltre a quanto previsto dalle normative vigenti, i partecipanti devono inoltre:
- e) garantire una cura particolare nell'allestimento dello stand, sia per la valorizzazione dei prodotti, sia per una corretta informazione del consumatore;
 - f) impegnarsi a presentare la loro attività in modo esauriente, ad esporre prezzi chiari, ad utilizzare etichette corrette che facilitino la comprensione del prodotto e del processo produttivo.

La mancata osservanza degli impegni assunti comporta l'automatica esclusione del diritto di partecipazione al Mercato di che trattasi.

Art. 7

ADDETTI ALLA VENDITA

1. L'attività di vendita può essere esercitata dai titolari dell'impresa, o dai soci in caso di società o cooperativa agricola e dai relativi familiari coadiuvanti, dai soci delle società di cui all'art. 1, comma 1094,

della legge 27 dicembre 2006 n. 296, nonché dal personale dipendente di ciascuna impresa riconoscibile dal tesserino identificativo rilasciato dalla S.O.A.T. competente per territorio.

2. È consigliabile l'uso di abbigliamento uniforme, e comunque, sempre nel rispetto delle norme igienico sanitarie.

Art. 8

PRODOTTI AGRICOLI IN VENDITA

1) I prodotti agricoli posti in vendita, anche ottenuti a seguito di attività di manipolazione o trasformazione, devono avere le seguenti caratteristiche:

- provenire dall'azienda dei soggetti di cui all'art. 6 del presente disciplinare e comunque ricadenti nel territorio siciliano e/o dall'azienda dei soci imprenditori agricoli, ovvero d'azienda di imprenditori agricoli regionali, in quest'ultimo caso nel rispetto del limite di prevalenza di cui all'art. 2135 del Codice Civile, e di cui all'art. 4 comma i del D.Lgs. n° 228 del 18.05.2001;
- essere conformi alla disciplina in materia di igiene degli alimenti, con particolare riferimento a quanto previsto dal cap. 3 dell'allegato 2 del regolamento CE 852/2004 e dal regolamento CE 853/2004;
- essere etichettati nel rispetto della disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine.

2) La selezione dei prodotti è gestita dallo Sportello Unico del Comune di Palermo che definisce un'apposita griglia di selezione con priorità per i prodotti tradizionali e locali.

3) L'imprenditore agricolo deve indicare, con appositi cartelli ben leggibili al pubblico, gli eventuali prodotti provenienti da altre aziende agricole, precisando la denominazione e la sede dell'altra azienda produttrice.

4) In caso di vendita promiscua, lo spazio espositivo deve essere organizzato in modo da separare o evidenziare, con cartelli o altri strumenti idonei, i prodotti insigniti da marchi comunitari di qualità (DOP, IGP), i prodotti da agricoltura biologica, i prodotti insigniti da marchi italiani di qualità (DOC, DOCG, IGT) e da marchi aziendali di prodotto.

5) Ai sensi della vigente normativa igienico-sanitaria, non potranno essere posti in vendita animali vivi.

Art. 9

MODALITÀ DI VENDITA

1. L'imprenditore agricolo ammesso alla vendita ha l'obbligo di tenere esposto sul banco di vendita un cartello ben leggibile, recante gli estremi identificativi della sua azienda agricola e di altre eventuali aziende agricole di cui venda i prodotti ai sensi dell'art. 7 comma 1 del presente disciplinare.

2. Nell'area mercatale la vendita può avvenire utilizzando banchi di vendita, distributori automatici per la vendita del latte crudo e automarket a norma.

Eventuali coperture dei banchi di vendita con tende o ombrelloni devono comunque essere realizzate con tessuti ignifughi almeno in classe "2"; eventuale illuminazione dovrà essere garantita con allacci alla rete pubblica o comunque con l'uso di generatori elettrici adeguati a norma ed in ogni caso l'impianto elettrico dovrà essere certificato. Ogni stand dovrà anche essere munito di estintore portatile e relativo contratto di manutenzione.

3. Sotto l'aspetto igienico-sanitario, tutte le attività di cui al presente disciplinare devono essere svolte in conformità a quanto previsto dai Regolamenti 852/2004/CE e 853/2004/CE ed ogni altra norma igienico-sanitaria vigente.

4. I prodotti esposti per la vendita, ovunque collocati, devono recare in modo chiaro e ben leggibile il prezzo di vendita al pubblico, mediante l'uso di cartelli o con altre modalità idonee allo scopo che non lascino dubbi sul prezzo dei singoli prodotti; nello specifico, i prezzi devono essere indicati per unità di misura con le modalità previste dagli articoli 13 e 17 del D.Lgs. n° 206 del 06.09.2005 recante "Norme a tutela del consumatore".

5. Le merci devono essere pesate con bilance tarate secondo la normativa vigente e vendute a peso netto, ai sensi della L.05.08.1981 n. 441 e s.m..

Art. 10

OBBLIGHI DEGLI IMPRENDITORI AGRICOLI PARTECIPANTI AL MERCATO

Gli imprenditori agricoli partecipanti al MERCATO sono tenuti alla stretta osservanza di quanto previsto del presente disciplinare.

Sono tenuti inoltre:

- porre in vendita esclusivamente i prodotti, conformi alla disciplina in materia di igiene, proveniente dal territorio siciliano;
- esporre elenco dei prodotti e prezzi in modo ben visibile;
- distinguere in modo evidente il prodotto proprio da prodotto acquistato da altre aziende;
- farsi carico del trasporto, del montaggio e dello smontaggio del banco di vendita dei propri prodotti;
- occupare lo spazio di vendita loro assegnato entro l'orario di apertura previsto;
- collocare le attrezzature ed esporre le merci nello spazio appositamente assegnato e delimitato;
- lasciare puliti e sgomberi da rifiuti l'area di vendita e gli spazi circostanti al termine delle attività, dotandosi anche di adeguati contenitori;
- seguire tutti gli obblighi espressamente individuati per i mercatari in tema di sicurezza , come espressamente individuato dall'art.27 del Regolamento Commercio Area Pubblica
- osservare le disposizioni per la raccolta differenziata e il conferimento dei rifiuti stabilite dall'Amministrazione Comunale.

Art. 11

GESTIONE E CONTROLLO

1. L'attività di controllo del MERCATO DEGLI AGRICOLTORI è delegata al Settore Attività Produttive, che si avvarrà della collaborazione delle O.O. P.P. agricole, e della Polizia Municipale, che deve accertare il rispetto del presente regolamento.
2. La vigilanza igienico - sanitaria è di competenza dell'A.S.P. di competenza in cui si svolge il MERCATO.

Art. 12

ASSENZE

1. Gli imprenditori agricoli ammessi alla vendita che non si presentano all'orario stabilito sono considerati assenti a tutti gli effetti.
2. Gli operatori del MERCATO non possono lasciare il posteggio senza giustificato motivo prima dell'orario fissato.

Art. 13

CIRCOLAZIONE STRADALE

1. I posteggi devono essere individuati tenendo conto della necessità di assicurare passaggio dei mezzi di emergenza e di pronto intervento, secondo espresse disposizioni di cui all'art.27 del regolamento Commercio su Area Pubblica.
2. Per non creare situazioni di intralcio, è vietata la vendita diretta da parte di produttori agricoli singoli e di commercianti itineranti nel raggio di 500 metri dall'area del MERCATO DEGLI AGRICOLTORI.

Art. 14

SISTEMAZIONE ATTREZZATURE DI VENDITA

1. I banchi di vendita, le attrezzature e le merci esposte devono essere collocati nello spazio appositamente individuato (posteggi).
2. I veicoli adibiti al trasporto di merce, o altro materiale da impiegare nello svolgimento dell'attività, possono sostare nell'area mercatale nello spazio retrostante il fronte del banco, purché lo spazio globalmente occupato rientri nelle dimensioni del posteggio individuato e assegnato.
3. Gli operatori del MERCATO sono tenuti ad agevolare il transito dei mezzi d'emergenza o di pronto intervento.
4. Gli operatori del MERCATO sono tenuti ad agevolare il transito nel caso in cui uno di loro, eccezionalmente per giustificato motivo, debba abbandonare il posteggio prima dell'orario prestabilito, ai sensi del precedente Art. 11 comma 2.

Art. 15 SANZIONI

- 1) Agli operatori del MERCATO DEGLI AGRICOLTORI che non rispettano le prescrizioni del presente Regolamento, la Polizia Municipale può elevare sanzioni amministrative da euro 25,00 ad euro 500,00 (Art 7 comma 1 bis del D.Lgs. 267/2000).

- 2) La violazione di una o più delle disposizioni del disciplinare del MERCATO, ripetuta per più di tre volte nell'arco di un anno del MERCATO, o l'assenza dal MERCATO non giustificata per n. 3 edizioni nell'arco dell'anno solare, comportano l'estromissione dell'operatore dal MERCATO stesso;
- 3) Il Comune resta sollevato da qualsiasi danno che il soggetto autorizzato può arrecare al patrimonio pubblico o a proprietà di terzi. Il soggetto autorizzato è tenuto a fornire le indicazioni su chi ha provocato eventuali danni. In caso contrario ne risponde in proprio.
- 4) Danni a terzi: l'Amministrazione declina ogni responsabilità per eventuali danni provocati dai soggetti partecipanti al MERCATO a persone o cose.

APPENDICE NORMATIVA DI RIFERIMENTO

- • il D.LGS. N. 228/01 il quale stabilisce che gli imprenditori agricoli, singoli od associati, possano vendere direttamente al dettaglio, su aree pubbliche, i prodotti freschi o trasformati provenienti in misura prevalente dalle proprie aziende, in tutto il territorio italiano;
- • Il D.M. n. 3510 del 20/11/07, in attuazione dell'art. 1, comma 1065 della Legge 27/12/06, n. 296 ha stabilito requisiti uniformi e standard specifici per l'attivazione dei mercati, cosiddetti Farmer's Market, riservati all'esercizio della vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli, alle modalità di vendita e alla trasparenza dei prezzi.
- • Il Regolamento CE 852/2004 che prevede che i mercati degli imprenditori agricoli siano conformi alle norme igienico-sanitarie e soggetti ai relativi controlli da parte delle autorità competenti. Dovranno pertanto essere posti in vendita diretta esclusivamente prodotti agricoli conformi alla disciplina in vigore per i singoli prodotti e con l'indicazione del luogo di origine territoriale e dell'impresa produttrice.
- • Il Regolamento CE 853/2004 stabilisce norme specifiche in materia di igiene per i prodotti di origine animale.

L'esercizio dell'attività di vendita nell'ambito del Mercato degli Agricoltori, secondo quanto previsto dall'art 3 comma 2 del D.M. 20/11/2007, non è soggetto alla disciplina sul commercio.

Norma di salvaguardia

Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente Regolamento, si applicano le norme generali e settoriali vigenti.

ALLEGATO 1 (vie interdette al commercio su aree pubbliche)

N.B. Ai sensi dell'ordinanza n.169/OS del 3/5/2013 l'esercizio dell'attività in forma itinerante è vietato nei seguenti siti: Viale Regina Elena; Piazza Mondello; Via Torre Mondello; Piazza Antonio Beccadelli; Via Ruggiero Settimo; Via Principe Belmonte (tratto compreso tra via Roma e Via R. Settimo); P.zza G. Castelnuovo; Via Della Libertà; Piazza G. Verdi; Via Maqueda; Via Roma (fino a P.zza Luigi Sturzo); Via Francesco Crispi (tratto che va da Via Fonderia Oretea a via Rosario Gerbasi); Via Emerico Amari,tutta; Via Michele Miraglia (tratto che va da Via Emerico Amari a via P.pe di Belmonte); Via Giacomo Leopardi (tratto che va da Via Emanuele Notarbartolo a Via Principe di Paternò); Viale Piemonte (tratto che va da Via Principe di Paternò a Viale Lazio); Via Campania (tratto che va da Viale Lazio a Viale Emilia); Via Trinacria (tratto che va da Viale Emilia a Piazza Giovanni Paolo II); Via Gabriele Bonomo (tratto che va da Via Emerico Amari a via Benedetto Gravina); Via Giuseppe La Masa (tratto che va a Via Benedetto Gravina a Via P.pe di Belmonte); Via Principe di Scordia (tratto che va da Via Benedetto Gravina a via P.pe di Belmonte); Via Michele Amari (tratto che va da Via Emerico Amari a Via P.pe di Belmonte); Via Riccardo Wagner (tratto che va da Via Emerico Amari a Via P.pe di Belmonte); Via Spezio, tutta; Via Isidoro La Lumia (tratto che va da Via Emerico Amari a Via Filippo Turati); P.zza Ruggiero Settimo e P.zza Castelnuovo; tutta l'area circoscritta dalle Vie : XX Settembre, Via La Farina, P.zza Antonio Mondini, P.zza Francesco Crispi, Via Simone Corleo, Via Gaetano Daita, Via Filippo Turati e Piazza Castelnuovo, Via Cavour(tratto compreso tra P.zza XII Vittime e P.zza Verdi) , Via Spinuzza (tratto compreso tra Via roma e P.zza Verdi), Via Volturmo(tratto tra P.zza Verdi e Via Carini), Via Magione, Via Botta, Via Teatro Garibaldi, Via Castrofilippo, Via C.Rao, Via Della Vetreria, Via F.Riso, Via dello Spasimo e tutto il quadrilatero interno compreso tra la Via Castrofilippo , Via Riso, Via dello Spasimo e la parallela a Via della Vetreria.

ALLEGATO 2

1	C.so Calatafimi 388/B
2	C.so Calatafimi 829/833
3	C.so Calatafimi ang. P.zza Rocca civ. 1161
4	C.so Calatafimi lat. Civ.262
5	C.so Calatafimi,238
6	C.so Dei Mille, 276
7	C.so Dei Mille, fronte civ 164
8	C.so Dei Mille,altez. Civ 274
	Via Torretta / P.zza Beccadelli (SS. Cosma)
9	C.so Tukory (sotto le mura della chiesa)
10	C.so Tukory (sotto le mura della chiesa)
11	C.so Tukory (sotto le mura della chiesa)
12	C.so Tukory alt, civ. 270
13	C.so Tukory di fronte civ. 258
14	C.so Tukory Piazzetta Giglio
15	C.so Tukory Piazzetta Giglio
16	C.so Tukory Piazzetta Giglio
17	C.so Tukory Piazzetta Giglio
18	P.le J. Lennon
	P.le J. Lennon/ P.zza Medaglie D'Oro/"Nina Siciliana" (fiera del 2 Novembre)
19	P.zza Alcide De Gaspari
20	P.zza Don Bosco fr. civ.5
21	P.zza Generale A. Cascino (ingresso Favorita)
22	P.zza Generale A. Cascino
23	P.zza Indipendenza fr. bar Santoro
24	P.zza Noce
25	P.zza S. Antonino ang. Via Oreto
26	P.zza S. Domenico
27	P.zza S. Francesco Di Paola acc. la chiesa
28	P.zza Tommaso Natale
29	P.zza Valdesi
30	Punta Barcarello
31	Punta Barcarello
32	V.le Lazio angolo Via Abruzzi
	ALLEGATO 2
Pag. 2/3	(posteggi destinati alle fiere/mercato temporanee istituite con Det.Sind.)

33	V.le Michelangelo 673/593
34	V.le Michelangelo fr. civ. 500
35	V.le Piemonte, fr. Villa Sperlinga (N.O.ville/giardini)
36	V.le Piemonte, fr. Villa Sperlinga (N.O.ville/giardini)
37	Via Basile fr. civ. 92
38	Via Basile alt. civ. 216
39	Via Basile fr. civ. 194
40	Via Campolo (N.O.ville/giardini)
41	Via Campolo (N.O.ville/giardini)
42	Via Campolo (N.O.ville/giardini)
43	Via Circe acc. Bar Odeon
44	Via Dante ang. Via N. Garzilli
45	Via Dante ang. Via N. Garzilli
46	Via Dante ang. Via N. Garzilli
47	Via Dei Nebrodi, ang. Viale Francia
48	Via Della Resurrezione, 68
49	Via Duca Della Verdura, 2
50	Via E. Basile fron. Via Solarino
51	Via F. Di Giorgi di fr. civ.2/a
52	Via Foro Umberto I°/C.so Vitt. Emanuele (Festino)
53	Via Francesco Crispi
54	Via G. Leopardi alt. civ.96
55	Via Imera alt. civ. 18/19
56	Via L. Da Vinci dopo il civ. 645/A
57	Via L. Da Vinci dopo il civ. 645/A
58	Via L. Da Vinci fr. distr. Esso
59	Via M. Bonello ang. Via Papireto alt. civ. 21
60	Via Messina Merine alt. civ. 533/B
61	Via Montepellegrino alt. civ. 69
62	Via Notarbartolo fr. Bar stancampiano
63	Via Notarbartolo, acc. civ.54
64	Via Notarbartolo, fr. Bar Oasi
65	Via Oreto lateralmente al civ. 1
	ALLEGATO 2
Pag. 3/3	(posteggi destinati alle fiere/mercato temporanee istituite con Det.Sind.)
66	Via Oreto lateralmente al civ. 1

67	Via Oreto, altez. civ 349
68	Via Padre Giordano Cascini
69	Via Pagano di fronte civ. 10
70	Via Pagano di fronte civ. 10
71	Via Papa Sergio, fr. civ. 10/B
72	Via Papa Sergio, vicino pensilina Amat
73	Via Perez (sotto le mura della scuola)
74	Via Perez (sotto le mura della scuola)
75	Via Perez (sotto le mura della scuola)
76	Via Piano Gallo
77	Via Roma alt. civ. 6
78	Via Roma alt. civ.4
79	Via Roma ang. Via Divisi
80	Via Roma, acc. ecce Homo
81	Via Roma, acc. ecce Homo
82	Via Roma, acc. ecce Homo
83	Via Roma, acc. ecce Homo
84	Via Roma, ang. Via Trento
85	Via S.Maria Di Gesu' accanto civ.310
86	Via S.Maria Di Gesu' civ. 310
87	Via Segesta, 2
88	Via Torre Di Mondello
89	Via Dell'Olimpo
90	Via Dell'Olimpo